



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 176/10

di iniziativa del Consigliere M. MIRABELLO, G. GRAZIANO recante:  
"Interventi regionali a favore dell'Ente Nazionale per la protezione e  
l'assistenza dei sordi."

relatore: M. MIRABELLO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	20/10/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	21/10/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

### Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 176/X^ pag. 3  
*"Interventi regionali a favore dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi".*

### Normativa citata

Legge regionale 3 giugno 1975, n. 28 pag. 7  
*"Interventi regionali a favore degli enti per la protezione e l'assistenza dei sordomuti."*

Legge 21 agosto 1950, n. 698 pag. 8  
*"Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti."*

Legge regionale 13 novembre 2002, n. 44 pag. 10  
*"Iniziativa regionale per la rappresentanza e la tutela dei ciechi calabresi - Contributi regionali."*

DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118 - art.39 pag. 11  
*"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42."*

Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32 pag. 13  
*"Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016 – 2018."*

### Normativa comparata

Legge regionale 30 luglio 2012, N. 9 - Piemonte pag. 18  
*"Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva"*


Legge regionale 6 aprile 2016, N. 6 - Piemonte pag. 20  
*"Bilancio di previsione finanziario 2016-2018"*

Legge Regionale 28 maggio 2015, n. 6 - Lazio pag. 30  
*"Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale."*

### Documentazione correlata

Statuto ENS pag. 33  
*"Statuto Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi."*

## PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 176/10<sup>a</sup>
**3<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE**  
**2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE**

 Consiglio Regionale della Calabria  
 PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 40531 del 20/10/2016Classificazione 2-5

Consiglio regionale della Calabria

Consiglio regionale della Calabria

Al Presidente

*Proposta di legge Di iniziativa del Consigliere regionale On. Michele Mirabello*

**Recante: "Interventi regionali a favore dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi".**

*Relazione*

La Legge Regionale 3 giugno 1975, n. 28 disciplina le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi che la Regione Calabria attribuisce annualmente al Consiglio Regionale ed alle Sezioni Provinciali dell'Ente Nazionale Sordi della Calabria.

Per volontà del legislatore, tale norma, per come si evince anche da una frase inserita nell'articolo 1 che testualmente recita: "in attesa che la materia della assistenza venga disciplinata con legge regionale", rappresentava una soluzione legislativa temporanea per autorizzare la Regione a destinare all'ENS le risorse necessarie al corretto funzionamento della sede regionale e delle sedi provinciali dell'Ente. A distanza di quasi quarant'anni però, nessuna modifica è intervenuta a riformare la L.R. 28/75 anche se nel frattempo le province calabresi sono passate da tre a cinque ed il Comitato Regionale cui la suddetta norma fa riferimento, si è trasformato in Consiglio Regionale che è un organismo con propria autonomia finanziaria, amministrativa e fiscale, assumendo anche molte competenze che prima erano in capo alle Sezioni Provinciali.

La conseguenza è che in Calabria manca un riferimento legislativo che determini l'ammontare del contributo, il capitolo di spesa sul quale tale contributo deve essere inserito e le modalità di ripartizione sul territorio del contributo stesso. Peraltro questo vuoto normativo genera una disparità di trattamento tra le persone sorde iscritte all'ENS e le persone cieche iscritte all'Unione Italiana Ciechi, il cui funzionamento in Calabria è garantito dalle risorse previste dalla L.R. 13 novembre 2002, n. 44 recante "Iniziativa regionali per la rappresentanza e la tutela dei ciechi calabresi - Contributi regionali".

On.le Michelangelo Mirabello  
 Presidente III commissione

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

## **Titolo : Interventi regionali a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi.**

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotta dall'attuazione del provvedimento.  
 Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata  
 Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa  
 Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"  
 Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".  
 Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Contributo a favore dell'ENS	C	P	250.000

### **Criteri di quantificazione degli oneri finanziari**

Per la quantificazione degli oneri finanziari del disegno di legge qui proposto si prendono in considerazione stime parametriche da altre regioni che hanno legiferato in materia. Da tali stime si è quantificato mediamente un fabbisogno finanziario pari a euro 250.000 per il perseguimento degli scopi statutari e delle funzioni demandate all'ENS.  
 A decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante impiego di quota dal "Fondo regionale per le politiche sociali"

xgli

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**


Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e/ Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (8.1.01.01.) di parte capitale (8.1.01.02);
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

n.Prog/ Capitolo	Anno 2015	2016	2017	2018
<b>U 0433110301</b>		<b>-250.000</b>		
U 0425110401		250.000	250.000	250.000





Consiglio regionale della Calabria

**Proposta di legge**

**Di iniziativa del Consigliere regionale On. Mirabello**

**Recante: "Interventi regionali a favore dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi".**

**Articolato**

**Art. 1**

**(Finalità)**

1) Per il perseguimento dei fini statutari e delle leggi istitutive dell'Ente Nazionale Sordi, eretto ad Ente Morale ai sensi della Legge 12 maggio 1942, n. 889 e riconosciuto quale ente morale per la protezione e l'assistenza dei Sordi ai sensi della Legge 21 agosto 1950, n. 698, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere al Consiglio Regionale e alle Sezioni Provinciali dell'Ente Nazionale Sordi della Calabria un contributo annuo di Euro 250.000,00;

2). Il contributo annuo di cui al precedente comma è ripartito annualmente in base ai criteri di seguito specificati:

a) la somma di Euro 70.000,00, è assegnata al Consiglio Regionale dell'Ente Nazionale Sordi della Calabria;

b) la somma di Euro 100.000,00 è ripartita in misura uguale tra le Sezioni Provinciali dell'Ente Nazionale Sordi di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia;

c) la somma di Euro 80.000,00 è ripartita tra le stesse Sezioni Provinciali in proporzione al numero di iscritti di ogni singola sezione.

**Art. 2**

**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 250.000 si provvede con la disponibilità esistente sul programma U. 12.07 prelievo dal capitolo U. 0433110301 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016/2018, che viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa sul capitolo U 0425110401 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
3. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche e integrazioni al documento tecnico di cui all'art. 39, comma 10 del d.legs. 118/2011 con le modalità previste dall'art. 12 della l.r. 32/2015.
4. Per gli esercizi successivi, agli oneri a regime si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, con la legge di approvazione del bilancio e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.

**Art. 3**  
**(Entrata in vigore)**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Reggio Cal.

On.le Michele Mirabello

*On.le Michelangelo Mirabello*  
Presidente III commissione



**LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 28****Interventi regionali a favore degli enti per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.***(BUR n. 32 del 9 giugno 1975)***Art. 1**

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per l'anno 1975, ed in attesa che la materia della assistenza venga disciplinata con legge regionale, nei limiti della spesa complessiva di cui al successivo art. 3 e con le modalità previste dalla presente legge, contributi finanziari al comitato regionale e alle sezioni provinciali per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, per il conseguimento degli scopi previsti dalla legge istitutiva dell'ente nazionale sordomuti 21 agosto 1950, n. 698, ed agli istituti per sordomuti operanti nella Regione.

**Art. 2**

1. Le domande di contributo, corredate da una relazione illustrativa, devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale e presentate alla Regione entro il 15 settembre, per il tramite del comitato regionale dello ente nazionale sordomuti.

2. Il comitato regionale dell'ente nazionale sordomuti trattiene il 10% della somma globalmente destinata alle sezioni provinciali per il funzionamento degli uffici e degli organi regionali del l'ente.

3. I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta stessa tenuto conto dell'attività svolta e del numero degli assistiti e dei programmi.

**Art. 3**

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di 100 milioni.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per lo anno 1975 e per la somma di lire 100 milioni con imputazione sul Cap.1227 che si istituisce nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1975 al Tit. I - Sez. III - Rubr. II con la denominazione "Interventi regionali a favore degli enti per la protezione e l'assistenza dei sordomuti" e con lo stanziamento di lire 100 milioni da prelevarsi mediante diminuzione dal fondo iscritto al Cap. 297 del predetto stato di previsione "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione", che presenta la necessaria disponibilità.

**Legge 21 agosto 1950, n. 698**

(in GU 9 settembre 1950, n. 207)

**Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti**

(regolamento approvato con D.P.R. 3 luglio 1957, n. 826)

**Art. 1**

E' istituito e riconosciuto come ente morale, con sede in Roma, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

**Art. 2**

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è costituito dalla collettività dei sordomuti che ne sono soci ed ha i seguenti fini:

- 1) avviare i sordomuti alla vita sociale, aiutandoli a partecipare all'attività produttiva ed intellettuale;
- 2) agevolare, nel periodo post-scolastico, lo sviluppo della loro attività e capacità alle varie attività professionali;
- 3) agevolare il loro collocamento al lavoro;
- 4) rappresentare e difendere gli interessi morali ed economici dei minorati dell'udito e della favella presso le pubbliche Amministrazioni; designare i rappresentanti dei sordomuti nei casi previsti dall'art. 4, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato dall'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di Enti od Istituti prevedono una rappresentanza dei sordomuti nella propria amministrazione senza fissare norme per la elezione diretta dei rappresentanti da parte dei sordomuti amministrati od assistiti;
- 5) collaborare con le competenti Amministrazioni dello Stato, nonché con gli Enti e gli Istituti che hanno per oggetto l'assistenza, l'educazione e l'attività dei sordomuti;
- 6) promuovere l'esercizio di attività assistenziali a carattere mutualistico fra sordomuti.

**Art. 3**

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno, che ne approva i bilanci.

Con regolamento da adottarsi su proposta di detto Ministero, saranno stabilite le norme secondo le quali il Ministero dell'interno esercita sull'Ente i poteri di vigilanza.

Con lo stesso regolamento sarà provveduto a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente.

Il Consiglio amministrativo dell'Ente nazionale è elettivo fra i soci, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento dell'Ente; a norma delle medesime disposizioni è costituito il Consiglio dei revisori.

**Art. 4**

Nulla è innovato alla organizzazione e al funzionamento delle società, istituzioni ed opere a favore dei minorati nell'udito e nella favella, comunque denominate e da chiunque fondate e gestite, siano o non giuridicamente riconosciute, che si propongono la protezione e la assistenza dei detti minorati;

L'Ente nazionale esercita nei loro confronti l'attività prevista da questa legge e dal regolamento, ferma restando la competenza degli organi di controllo e di tutela nei confronti delle pubbliche istituzioni di assistenza e beneficenza per sordomuti di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed alle leggi successive.

#### Art. 5

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti provvede alla propria attività:

- 1) con la rendita delle attività patrimoniali provenienti da legati, donazioni, oblazioni, sowenzioni disposti a favore dell'Ente;
- 2) con i beni che potranno ad esso pervenire in conseguenza di eventuali riforme e soppressioni di Istituti pubblici costituiti a favore dei sordomuti;
- 3) con le contribuzioni dei soci;
- 4) con le eventuali entrate straordinarie.

Si intendono fatte a favore dell'Ente le disposizioni testamentarie che siano espresse genericamente a favore dei sordomuti, senza destinazione specifica ovvero senza designazione di un ente o di un istituto beneficiario.

#### Art. 6

A carico del Ministero dell'interno, sui fondi stanziati per sussidiare gli Istituti di pubblica beneficenza, è assegnato all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo straordinario di 24 milioni, da erogarsi in due rate uguali nell'esercizio 1949-50 ed in quello successivo.

L'impiego di detta somma destinata esclusivamente all'assistenza dei sordomuti avrà luogo su un piano di erogazione che l'Ente sottoporrà all'approvazione preventiva del Ministero dell'interno.

#### Art. 7

La legge 12 maggio 1942, n. 889, relativa alle norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, è abrogata.

#### Art. 8

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**LEGGE REGIONALE 13 novembre 2002, n. 44**

**Iniziative regionali per la rappresentanza e la tutela dei ciechi calabresi - Contributi regionali.**  
*(BUR n. 21 del 16 novembre 2002, supplemento straordinario n. 2)*

**Art. 1**

1. Per il perseguimento degli scopi statutari e delle funzioni demandate all'Unione Italiana Ciechi dal D.Lgs n. 1047 del 26/9/1947, confermate con decreto del Presidente della Repubblica del 23/12/1978, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Consiglio regionale ed alle sezioni provinciali dell'Unione Italiana Ciechi della Calabria un contributo annuo di Euro 250.000,00, con allocazione all'UPB 6.1.01.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.

2. Il contributo annuo di cui al precedente comma è ripartito annualmente in base ai criteri di seguito specificati:

- la somma di Euro 50.000,00 è assegnata al Consiglio regionale della Calabria dell'Unione Italiana Ciechi;

- la somma di Euro 100.000,00 è ripartita in misura uguale tra le sezioni provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia.

- la somma di Euro 100.000,00 è ripartita tra le stesse sezioni provinciali in proporzione al numero di iscritti di ogni singola sezione.

**Art. 2**

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede, per l'anno 2002, con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01 recante:

«Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002».

2. Per gli anni successivi la copertura finanziaria degli oneri relativi è assicurata in ciascun esercizio con la legge di approvazione del bilancio della Regione e della legge finanziaria che l'accompagna.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4/2/2002 n. 8.

[Torna al sommario](#)**Articolo 38 -**

Art. 38 Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

*In vigore dal 12 settembre 2014*

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

[Torna al sommario](#)**Articolo 39 -**

Art. 39 Il sistema di bilancio delle regioni

*In vigore dal 12 settembre 2014*

1. Il Consiglio regionale approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.

2. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9, con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

3. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite:

- a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
- b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.

4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

5. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- b) l'ammontare delle previsioni di competenza definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce;
- d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

6. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

7. Nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:
- a) in entrata, gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale;
  - b) nell'entrata del primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 42, comma 8, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;
  - c) in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto puo' essere iscritto nella spesa del bilancio di previsione secondo le modalita' previste dall'art. 42, comma 12;
  - d) in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.
8. Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa di cui al comma 5, lettere b) e c), individua:
- a) la quota che e' gia' stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio di riferimento;
  - b) la quota dello stanziamento di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota, non e' possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e' attribuito il medesimo codice del piano dei conti della spesa cui il fondo si riferisce.
9. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale, le previsioni di cui al comma 5, lettere c) e d), per ogni unita' di voto e le previsioni del comma 7.
10. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unita' di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le modalita' con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4.
11. Alla legge concernente il bilancio di previsione finanziario sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, e i seguenti documenti:
- a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
  - b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b).
12. Al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di cui al comma 10 sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 7.
13. Al bilancio finanziario gestionale di cui al comma 10 e' allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario individuate dall'art. 20, comma 1, ove previsto, per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto e' articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non e' richiesto.
14. In relazione a quanto disposto dal comma 6, le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonche' la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.
15. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'art. 47.
16. Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato.



Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32

**Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016 – 2018.**

(BURC n. 95 del 30 dicembre 2015)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 19 febbraio 2016, n. 6 e 20 aprile 2016, n. 13)

**Articolo 1**

*(Bilancio di competenza - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)*

1. Lo stato di previsione di competenza delle tipologie dell'entrata della Regione per il triennio 2016-2018, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge è approvato in euro 6.886.586.423,21 per l'anno 2016 (tabella A) e in euro 4.696.318.238,64 e euro 4.556.381.497,57 rispettivamente per gli anni 2017 e 2018.
2. Lo stato di previsione delle contabilità speciali dell'entrata per il triennio 2016-2018 è approvato in euro 2.349.855.000,00 per l'anno 2016 (tabella A - riga entrate per conto terzi) ed in euro 2.349.855.000,00 per ciascuno degli anni 2017-2018.
3. E' autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 2016.
4. Lo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa della Regione per il triennio 2016-2018, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge, è approvato in euro 6.886.586.423,21 per l'anno 2016 (tabella B) e in euro 4.696.318.238,64 e euro 4.556.381.497,57 rispettivamente per gli anni 2017 e 2018.
5. Lo stato di previsione delle contabilità speciali della spesa per il triennio 2016-2018 è approvato in euro 2.349.855.000,00 per l'anno finanziario 2016 (tabella B - riga uscite per conto terzi) ed in euro 2.349.855.000,00 per ciascuno degli anni 2017-2018.
6. E' autorizzata l'assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.
7. Al fine di garantire la corretta gestione del bilancio 2016, è autorizzato l'aggiornamento, con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, dei valori dei residui attivi, passivi e di stanziamento presunti che risultano modificati dalla effettiva gestione del bilancio a tutto il 31 dicembre 2015.

**Articolo 2**

*(Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)*

1. E' approvato in euro 10.657.969.883,45 lo stato di previsione di cassa delle tipologie dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2016, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A).
2. E' approvato in euro 2.788.030.129,72 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2016, annesso alla presente legge (tabella A - riga entrate per conto terzi).
3. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2016.
4. E' approvato in euro 10.640.255.626,51 lo stato di previsione di cassa dei programmi della spesa della Regione per l'anno finanziario 2016, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B).
5. E' approvato in euro 2.405.996.399,50 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l'anno finanziario 2016, annesso alla presente legge (tabella B - riga uscite per conto terzi).
6. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.

**Articolo 3**

*(Residui attivi e passivi presunti)*

1. E' approvato in euro 4.338.785.364,02 il totale dei residui attivi presunti delle tipologie al 1° gennaio 2016, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A).
2. E' approvato in euro 438.175.129,72 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2016, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A).
3. E' approvato in euro 3.457.762.115,27 il totale dei residui passivi presunti dei programmi al 1° gennaio 2016, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B).
4. E' approvato in euro 56.141.399,50 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2016, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B).

#### **Articolo 4** (Residui perenti)

1. L'importo dei residui in perenzione amministrativa di natura vincolata finanziati con l'avanzo di amministrazione che si prevede possano essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio finanziario 2016, è determinato complessivamente in euro 288.510.527,70, di cui euro 83.353.725,45 iscritti al capitolo U0700310101 (Programma U.20.01, macroaggregato 110 di parte corrente) ed euro 205.156.802,26 iscritti al capitolo U0700320101 (Programma U.20.01, macroaggregato 205 di parte capitale).

#### **Articolo 5** (Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2015)

1. Il saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 è determinato in euro 1.991.028.082,75 ed è applicato al bilancio di previsione 2016 per euro 1.261.337.034,64, di cui euro 181.113.075,65 per il finanziamento di spese correnti ed euro 1.080.223.958,99 per il finanziamento di spese d'investimento. Tale quota di avanzo è utilizzata per come di seguito specificato:
  - euro 586.666.713,54 per la reiscrizione in bilancio delle economie di spesa dell'esercizio 2015 finanziate con fondi statali e comunitari assegnati con vincolo di destinazione così come indicato nella parte A dell'allegato 1 al bilancio;
  - euro 288.510.527,71 per la copertura dei residui perenti relativi ad impegni di spesa assunti a valere su capitoli finanziati da risorse con vincolo di destinazione, così come indicato nella parte B dell'allegato 1 al bilancio;
  - euro 386.159.793,39 per la copertura di spese finanziate con la quota di disponibilità residua, così come indicato nella parte C dell'allegato 1 al bilancio.

#### **Articolo 6** (Autorizzazione al ricorso all'indebitamento)

1. La Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento, con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi per la Calabria 2014-2020, inerenti al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)<sup>1</sup> per un importo massimo complessivo per il periodo 2016-2022 di euro 282.987.775,00 ed un ammontare annuo di euro 40.450.000,00.
2. L'importo indicato al comma 1 riguarda il cofinanziamento del FESR nell'ambito del Programma Operativo 2014-2020, per euro 21.855.396,43, e del FEASR nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale, per euro 18.571.428,57.

---

<sup>1</sup> L' art. 2, comma 1, della l.r. 19 febbraio 2016, n. 6 sopprime le parole "già autorizzato dall'articolo 6 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27 (Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015 - 2017)".

3. I mutui di cui al precedente comma per spese di investimento a carico del bilancio regionale sono contratti ai sensi e nei limiti di quanto disposto dalla normativa vigente.
4. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 3 trovano copertura nello stanziamento dei Programmi U.50.01 e U.50.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2016-2018. Per gli anni successivi le rate di ammortamento trovano copertura nei relativi bilanci.

### **Articolo 7**

*(Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine)*

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi *dell'articolo 48 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118<sup>2</sup>*, è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato per l'esercizio finanziario 2016 in euro 8.500.000,00.
2. Sono considerate obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.

### **Articolo 8**

*(Fondo di riserva di cassa)*

1. Il fondo di riserva di cassa, ai sensi *dell'articolo 48 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118<sup>3</sup>*, è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato per l'esercizio finanziario 2016 in euro 400.000.000,00.

### **Articolo 9**

*(Fondi di riserva e altri Fondi)*

1. Il Fondo di riserva per garantire la copertura della spesa diversa da quella inerente al servizio sanitario regionale, derivante da atti giudiziari di pignoramento, è iscritto al Programma U.20.01 dello stato di previsione della spesa ed è determinato per l'esercizio finanziario 2016 in euro 10.030.692,59.
2. Il Fondo di parte corrente per oneri derivanti da contenziosi ai sensi dell'allegato 4/2, paragrafo 5.2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i. è iscritto al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa ed è determinato per l'esercizio finanziario 2016 in euro 18.939.685,37.
3. Il Fondo per la copertura delle perdite risultanti dai bilanci di esercizio delle società a partecipazione regionale, di cui all'articolo 1, comma 550 e successivi, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), è iscritto al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa ed è determinato per l'esercizio finanziario 2016 in euro 6.155.030,92.
4. Il Fondo per la copertura di debiti nei confronti di Enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell'Amministrazione è iscritto al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa ed è determinato per l'esercizio finanziario 2016 in euro 4.312.500,00.

---

<sup>2</sup> **L'articolo 2, comma 1, lettera a) , della l.r. 20 aprile 2016, n. 13 sostituisce le parole "dell'articolo 18 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria)" con le parole "dell'articolo 48 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118".**

<sup>3</sup> **L'articolo 2, comma 1, lettera b) della l.r. 20 aprile 2016, n. 13 sostituisce le parole "dell'articolo 20 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria)" con le parole "dell'articolo 48 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118".**

**Articolo 10**

*(Quadro generale riassuntivo)*

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2016, annesso alla presente legge, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i..

**Articolo 11**

*(Classificazione dell'entrata e della spesa)*

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.. I Titoli e le Tipologie delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).
2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.. Le Missioni e i Programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B).

**Articolo 12**

*(Autorizzazione alle variazioni al bilancio)*

1. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad apportare le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, ai sensi dall'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i..
2. Ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., le variazioni<sup>4</sup> al bilancio finanziario gestionale da effettuarsi con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento Bilancio sono le seguenti:
  - a) le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e triennale;
  - b) con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale, le variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti;
  - c) le variazioni di bilancio riguardanti la reiscrizione di somme vincolate relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti;
  - d) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;
  - e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
  - f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
  - g) i prelievi dai fondi di riserva e dagli accantonamenti, ad esclusione del fondo di riserva per le spese impreviste.
3. Gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti ai precedenti commi, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti.

---

<sup>4</sup> **L'articolo 2, comma 1, lettera c) della l.r. 20 aprile 2016, n. 13 sopprime le parole "agli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018, al documento tecnico di accompagnamento e".**

**Articolo 13***(Allegati del bilancio)*

1. Sono approvati gli allegati al bilancio di previsione 2016-2018, per come previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

**Articolo 14***(Pubblicazione)*

1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

# Consiglio regionale del Piemonte - Leggi regionali

## Legge regionale n. 9 del 30 luglio 2012

### Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

(B.U. 02 Agosto 2012, n. 31)

Il Consiglio regionale ha approvato.  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA  
la seguente legge:

#### **Art. 1**

*(Finalità)*

- 1.** In attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998, la Regione promuove il riconoscimento della lingua dei segni italiana (di seguito denominata LIS) come sistema di comunicazione di tipo visivo-gestuale che utilizza una serie di segni compiuti con una o con entrambe le mani, ad ognuno dei quali corrisponde uno o più significati.
- 2.** La promozione del riconoscimento della LIS è finalizzata a rimuovere ogni ostacolo esistente al suo utilizzo, favorisce la comunicazione tra udenti e sordi e costituisce una forma di integrazione sociale e culturale per questi ultimi, facilitando la loro partecipazione alla vita collettiva.
- 3.** La LIS gode di tutte le garanzie e tutele di cui alla presente legge conseguenti al riconoscimento di cui al comma 1.
- 4.** La Regione riconosce altresì che la LIS rientra tra gli strumenti operativi volti alla rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

#### **Art. 2**

*(Principi ed ambiti dell'azione regionale)*

- 1.** La Regione, nel garantire la piena integrazione delle persone sorde mediante il sostegno di tutte le iniziative utili a favorire l'acquisizione da parte loro della lingua orale e scritta, promuove altresì l'acquisizione e l'uso della LIS.
- 2.** Nel favorire la ricerca e garantire l'utilizzo delle tecnologie disponibili per il recupero delle capacità uditive, la Regione:
  - a)** promuove l'applicazione dell'impianto cocleare o di altre tecnologie disponibili;
  - b)** agevola il supporto formativo delle persone sia impiantate sia protesizzate, così come l'insegnamento della LIS nelle scuole primarie e secondarie, anche attraverso attività di sostegno e servizi specialistici, al fine di rendere effettivo per i sordi l'adempimento dell'obbligo scolastico e il perseguimento delle successive scelte di istruzione, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
  - c)** prevede la facoltà per gli enti locali di utilizzare la LIS nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;

- d)** sostiene forme di collaborazione con associazioni e istituti culturali e universitari volte ad incrementare l'uso della LIS;
- e)** promuove e attua, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, trasmissioni televisive con traduzione simultanea nella LIS e promuove la realizzazione di trasmissioni fornite di adeguata sottotitolazione.

### **Art. 3**

*(Regolamento)*

**1.** Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente, emana apposito regolamento contenente le disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 e i criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti.

### **Art. 4**

*(Norma finanziaria)*

- 1.** Per l'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 2012, agli oneri pari a 150.000,00 euro ripartiti in 80.000,00 euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB15071 e in 70.000,00 euro nell'ambito dell'UPB DB20161 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, si provvede con le risorse finanziarie delle medesime unità.
- 2.** Per il biennio 2013-2014, alla spesa prevista per ciascun anno secondo le modalità del comma 1 si provvede con le medesime risorse delle UPB contenute nel bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 luglio 2012

*Roberto Cota*

REGIONE PIEMONTE BU14S2 07/04/2016

Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6.

**Bilancio di previsione finanziario 2016-2018.**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Norme per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 118/2011)*

1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la Regione si adegua alle versioni aggiornate degli schemi di bilancio, del piano dei conti integrato e dei principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria.
2. Al fine di assicurare l'autonomia contabile, il Consiglio regionale adotta i medesimi schemi di bilancio, i medesimi sistemi contabili e i medesimi principi contabili della Giunta regionale disposti dalla normativa statale contenuta nel d.lgs. 118/2011.

Art. 2.

*(Previsioni)*

1. Per l'esercizio finanziario 2016, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 19.710.863.899,60 e di cassa per euro 18.419.394.140,83 e spese in termini di competenza per euro 19.710.863.899,60 ed in termini di cassa per euro 18.419.394.140,83, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2017 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 18.574.768.496,13 e spese in termini di competenza per euro 18.574.768.496,13, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2018 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 d.lgs. 118/2011, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 18.086.523.300,36 e spese in termini di competenza per euro 18.086.523.300,36, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Art. 3.

*(Allegati al bilancio)*

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
  - a) la nota integrativa (allegato 1) ;
  - b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati



nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);

f) il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli (allegato 6);

g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

h) l'elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);

l) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 10);

m) l'elenco delle entrate e delle spese articolate in unità previsionali di base, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (allegato 11);

n) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 12);

o) il prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 13);

p) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 14);

q) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 15);

r) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 16).

#### Art. 4.

##### *(Accordi di programma)*

1. Nella missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

2. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma sentita la commissione consiliare competente.

#### Art. 5.

##### *(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati)*

1. Nella missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018 sono approvati i fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati.

2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, dispone il prelievo dai fondi di riserva di cui al comma 1 delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.

#### Art. 6.

##### *(Fondi speciali)*

1. Nella missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018 sono iscritti i seguenti fondi:

a) fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;

b) fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo.

2. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.

#### Art. 7.

##### *(Fondi per la reiscrizione dei residui perenti)*

1. Nella missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018 sono approvati i fondi per il pagamento dei residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori.

2. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.

#### Art. 8.

##### *(Fondi rischi per sentenze)*

1. Nella missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018 sono iscritti il fondo rischi per sentenza Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012 ed il fondo rischi per sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 24 luglio 2015 – Trasferimenti alle province.

2. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.

#### Art. 9.

##### *(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)*

1. Nella missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018 è iscritto un fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2016 sui singoli capitoli di spesa, con uno stanziamento pari a euro 2.694.849.652,97.

2. Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.

#### Art. 10.

##### *(Variazioni)*

1. Ferme restando le variazioni di cui agli articoli precedenti, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. 118/2011, provvede mediante provvedimento amministrativo alle seguenti ulteriori variazioni:

a) istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

f) variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa

del medesimo macroaggregato;

g) variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate;

h) variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

i) variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

2. In fase di prima applicazione dei principi contabili previsti dal d.lgs. 118/2011, sono consentite, mediante deliberazione del Consiglio regionale, variazioni compensative tra le diverse unità di voto del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 al fine di garantire la massima coerenza dei capitoli con le differenti tipologie e categorie delle entrate e con le differenti missioni, programmi e macroaggregati delle spese.

#### Art. 11.

*(Comunicazioni relative alle politiche di bilancio adottate dalla Giunta regionale)*

1. La Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente le modifiche attuate con provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e ne fa oggetto di una comunicazione mensile alla commissione stessa.

#### Art. 12.

*(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)*

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate citate nell'allegato A di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

#### Art. 13.

*(Modalità di riscossione dei crediti certi ed esigibili)*

1. Anche al fine di dare attuazione all'articolo 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. 118/2011 in merito agli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci, la riscossione dei crediti certi ed esigibili può essere effettuata in fase di ordinazione delle spese, qualora i soggetti debitori siano anche beneficiari di pagamenti regionali erogati a qualsiasi titolo, anche qualora le spese siano finanziate con risorse derivanti da trasferimenti o assegnazioni a specifica destinazione.

2. La Giunta regionale provvede a disciplinare le modalità operative per l'applicazione della disposizione di cui al comma 1.

#### Art. 14.

*(Restituzione depositi cauzionali introitati in anni pregressi)*

1. Le somme accertate ed incassate a titolo di deposito cauzionale, che non trovano impegno di spesa tra le partite di giro, sono iscritte per la restituzione su apposito capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Spesa per la restituzione depositi cauzionali introitati in anni pregressi" con uno stanziamento di euro 200.000,00 per l'anno finanziario 2016 che trova copertura finanziaria nella missione 1, programma 01.03, del bilancio di previsione finanziaria 2016-2018.

## Art. 15.

*(Stanziamenti di residui e cassa)*

1. Gli allegati di cui all'articolo 3 sono variati negli stanziamenti di residui e cassa, rispettivamente per titoli e tipologie dell'entrata e per missioni, programmi e titoli dell'uscita, secondo le previsioni di cui all'allegato B della presente legge.

## Art. 16.

*(Fondi per la gestione ittica)*

1. Le entrate derivanti dalle tasse di rilascio delle licenze di pesca, introitate negli appositi capitoli del bilancio regionale, sono iscritte nei capitoli di spesa, istituiti nella missione di competenza, relativi alle materie della gestione ittica, quali:

a) contributi alle province, alle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale per interventi e iniziative concernenti la protezione dell'ambiente ai fini faunistici, la tutela della fauna e la disciplina della caccia;

b) contributi per la realizzazione di progetti e attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e della pesca;

c) trasferimenti per iniziative di tutela della fauna ittica.

## Art. 17.

*(Servizio Comunic@Ens)*

1. La Regione, nel rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, concede per gli anni 2016-2018 al Consiglio regionale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), associazione di tutela delle persone con disabilità uditiva rappresentativa a livello nazionale e dotato di sedi regionali, un contributo volto alla realizzazione del "Servizio Comunic@Ens" per il territorio regionale piemontese al fine di garantire il superamento delle barriere attraverso un sistema complesso di comunicazione che, mediante l'utilizzo di apparecchi con sistema di codifica audio multicanale, di un servizio dedicato con messaggi brevi e con interscambio in tempo reale nonché di un servizio di telesoccorso e teleassistenza, consenta alle persone non udenti di mettersi in contatto e dialogare con quelle udenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce al Consiglio regionale dell'ENS, per la prosecuzione del progetto "Servizio Comunic@Ens" regionale sul territorio piemontese, un contributo annuo pari a euro 252.000,00, che trova copertura finanziaria nella missione 12, programma 12.07, del bilancio di previsione 2016-2018.

## Art. 18.

*(Organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Piemonte)*

1. Per favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee è istituito, con deliberazione della Giunta regionale ed in conformità a quanto previsto all'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), l'Organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Piemonte, avente ad oggetto esclusivo la gestione di tali interventi, dotato di autonomia gestionale e contabile e privo di personalità giuridica.

2. Sono trasferiti all'Organismo strumentale di cui al comma 1 tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. Il patrimonio dell'Organismo strumentale di cui al comma 1 è costituito solo dall'eventuale fondo di cassa e dai crediti e dai debiti concernenti gli interventi europei. Per lo svolgimento della propria attività l'organismo si avvale dei beni e del personale della Regione, che garantisce l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell'Organismo medesimo per gli interventi europei.

4. Per la gestione dell'Organismo strumentale di cui al comma 1 sono istituiti un apposito conto di tesoreria unica intestato allo stesso Organismo ed un corrispondente conto corrente presso il tesoriere della Regione.

5. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui al comma 1, provvede alla definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento dell'organismo strumentale ed individua le misure organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

#### Art. 19.

##### *(Aumento di capitale di Finpiemonte S.p.A.)*

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata a sottoscrivere, nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, aumenti di capitale di Finpiemonte S.p.A., nella sua qualità di finanziaria regionale operante, quale società strumentale a sostegno dello sviluppo economico e sociale della ricerca e della competitività del territorio piemontese, nel quadro delle direttive, degli indirizzi e della programmazione regionale, al fine di consentirne il rafforzamento patrimoniale ed il mantenimento della qualifica di intermediario finanziario iscritto al nuovo albo unico di Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

2. Le direttive e gli indirizzi della programmazione regionale, di cui al comma 1, hanno valenza triennale e sono definiti con apposita deliberazione del Consiglio regionale che approva eventuali aggiornamenti annuali in coincidenza con la legge di bilancio.

3. A copertura degli aumenti di capitale di cui al comma 1 è utilizzata la liquidità dovuta da Finpiemonte S.p.A., in restituzione alla Regione, risultante dalla gestione dei fondi presso essa costituiti ed indicati nelle leggi regionali di cui all'allegato C della presente legge.

4. La deliberazione di cui al comma 1, avente carattere annuale, è adottata, sentita la commissione consiliare competente, in coerenza con il quadro economico-finanziario regionale e ricomprende successivi rientri di liquidità che si registrano sui medesimi fondi fino al 31 dicembre 2021.

5. Gli atti posti in essere da Finpiemonte S.p.A. in applicazione del presente articolo che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione e de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

#### Art. 20.

##### *(Contributo per il recupero energetico dei rifiuti di provenienza extraregionale)*

1. Il contributo di cui all'articolo 35, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è determinato nella misura di euro 20,00 per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale trattato in impianti di recupero energetico con operazione autorizzata R1.

2. Con propria deliberazione la Giunta regionale provvede a definire i termini e le modalità di versamento e le altre norme di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

3. I proventi derivanti dall'applicazione del contributo di cui al comma 1 sono introitati ad apposito capitolo, da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata con decorrenza dall'esercizio finanziario 2016, con la denominazione "Introiti derivanti dal versamento del contributo dovuto dai gestori degli impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in Piemonte per il trattamento di rifiuti urbani indifferenziati di provenienza extraregionale (articolo 35, comma 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)" con lo stanziamento di euro 400.000,00.

4. Nello stato di previsione della spesa, alla missione 9, programma 09.03, è istituito con decorrenza dall'esercizio finanziario 2016 e con vincolo al capitolo d'entrata, il capitolo con la denominazione "Finanziamenti a soggetti pubblici per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per l'incentivazione della raccolta differenziata e per le altre finalità di cui all'articolo 35, comma 7 del decreto legge 12 settembre 2014, 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164," con lo stanziamento di 400.000, 00 euro, da utilizzarsi nei limiti delle somme effettivamente incassate.

Art. 21.

*(Trasferimenti all'Ente di gestione dei Sacri Monti per il sostegno del Sacro Monte di Oropa)*

1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare sul capitolo 169972, di cui alla missione 9, programma 09.05, del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, risorse finanziarie per un ammontare di euro 150.000,00 finalizzate alla copertura degli oneri per la gestione corrente del Sacro Monte di Oropa, a fronte di specifica autonoma rendicontazione.

Art. 22.

*(Anticipazioni a SCR-Piemonte S.p.A. delle spese per la realizzazione dell'interconnessione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il passante ferroviario a stazione Rebaudengo)*

1. Per consentire la realizzazione dell'interconnessione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il passante ferroviario a stazione Rebaudengo, per la quale SCR-Piemonte S.p.A. opera come mandatario senza rappresentanza, la Regione eroga un'anticipazione di importo idoneo a consentire a SCR la gestione di cassa, in rapporto alla previsione di spesa annua comunicata dalla stessa entro il mese di giugno dell'anno finanziario precedente.

2. SCR-Piemonte S.p.A. provvede a rimborsare le risorse finanziarie di cui al comma 1, ricevute a titolo di anticipazione, alla fine di ciascun esercizio finanziario.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, nello stato di previsione dell'entrata, al titolo III, tipologia 500, categoria 4050300, è istituito il capitolo denominato "Restituzione da parte di SCR-Piemonte S.p.A. dell'anticipazione per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il passante ferroviario a stazione Rebaudengo" e, nello stato di previsione della spesa, alla missione 10, programma 10.05, macroaggregato 203, è istituito il capitolo denominato "Anticipazione a SCR-Piemonte S.p.A. per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il passante ferroviario a stazione Rebaudengo", entrambi con la dotazione finanziaria di euro 15.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2016.

Art. 23.

*(Risorse conferite ai Confidi)*

1. Al fine di favorire il rilascio di un volume significativo di garanzie a favore del sistema delle piccole e medie imprese, in particolare di quelle danneggiate dagli eventi calamitosi di cui alla legge regionale 3 agosto 2015, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 'Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali'), le risorse residue derivanti dal decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 e conferite ad Eurofidi e Unionfidi ai sensi della direttiva del Dipartimento della protezione civile 30 gennaio 2001, sono mantenute in capo ad Eurofidi ed Unionfidi per consentire di offrire garanzie congrue alle necessità delle piccole e medie imprese piemontesi, derivanti da danni o fattori di rischio legati ad eventi calamitosi.

Art. 24.

*(Modifiche alla legge regionale 34/2004 )*

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2004 n. 34 (Interventi

per lo sviluppo delle attività produttive), le parole “intervento concesso” sono sostituite dalle seguenti: “intervento indebitamente fruito”.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 34/2004 è abrogata.

#### Art. 25.

##### *(Modifiche alla legge regionale 19/2007)*

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR-Piemonte S.p.A.). Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte)), è aggiunto il seguente:

“3 ter. Ai fini di un'appropriata contabilizzazione nel bilancio di SCR-Piemonte S.p.A., il trasferimento di cui al comma 3 bis viene utilizzato per il rimborso della rata di mutuo dovuto ed è contabilizzato, per la parte capitale corrispondente, quale riduzione del credito verso la Regione relativamente a quanto SCR-Piemonte S.p.A. ha realizzato per incarico della Regione stessa anteriormente a quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015). Un importo pari al credito iscritto a tale titolo al 31 dicembre 2015 da SCR-Piemonte S.p.A. è rilevato come debito nello stato patrimoniale della Regione.”.

#### Art. 26.

##### *(Modifiche alla legge regionale 11/2012)*

1. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), dopo le parole “sono assegnati” sono inserite le seguenti: “per almeno un quinquennio”.

2. Il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 11/2012 è abrogato.

#### Art. 27.

##### *(Modifiche alla legge regionale 1/2014)*

1. L'articolo 9 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014) è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Finanziamento del Programma di sviluppo rurale 2014-2020).

1. Nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR per il cofinanziamento della quota regionale è autorizzata, per il periodo di programmazione 2014-2020, la spesa complessiva di euro 186.518.780,15 da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 2015 al 2020.

2. È adottato il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al PSR FEASR 2014-2020 come da allegato B della presente legge.

3. La quota di compartecipazione a carico della Regione, di cui all'allegato B del comma 2, è iscritta nel capitolo di spesa, da istituire nella missione 16, programma 16.01, denominato "Somme da versare all'organismo pagatore a titolo di quota di cofinanziamento regionale del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (Regolamento UE n. 1305/2013)". Lo stanziamento di spesa, in termini di competenza, relativo al bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 è pari ad euro 26.000.000,00 per ciascuna annualità.

4. Alla copertura della quota di compartecipazione regionale di cui al comma 3 si provvede per l'anno finanziario 2016 con le risorse di cui all'articolo 8 e con le risorse di cui al titolo I, tipologia 101 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e per gli anni successivi, fino al 2020, vincolando una quota equivalente delle entrate derivanti dal gettito IRPEF.

5. E' adottato il piano finanziario indicativo degli interventi a titolarità regionale previsti nel PSR 2014-2020 della Regione, di cui alla decisione della Commissione europea n. C(2015) 7456 del 28 ottobre 2015, come indicato dall'allegato C della presente legge.”.

## Art. 28.

*(Disposizioni finali)*

1. Le modifiche apportate all'articolo 12 della l.r. 34/2004 ad opera delle disposizioni di cui all'articolo 24 della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della l.r. 34/2004, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
2. Gli incentivi annuali determinati a favore dei comuni istituiti a seguito di fusione nell'anno 2015 sono erogati a tali comuni nel solo caso in cui risultino essere più favorevoli rispetto a quelli rideterminati dalla Giunta regionale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della l.r. 11/2012, come modificato dall'articolo 26 della presente legge.

## Art. 29.

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
  - a) l'articolo 17 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale);
  - b) il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni');
  - c) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015).

## Art. 30.

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 aprile 2016

Sergio Chiamparino

Allegati:

- allegato 1: nota integrativa (art. 3);
- allegato 2: prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (art. 3);
- allegato 3: riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (art. 3);
- allegato 4: prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (art. 3);
- allegato 5: prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (art. 3);
- allegato 6: quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli (art. 3);



- allegato 7: prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (art. 3);
- allegato 8: elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi (art. 3);
- allegato 9: prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (art. 3);
- allegato 10: elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (art. 3);
- allegato 11: elenco delle entrate e delle spese articolate in unità previsionali di base, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (art. 3);
- allegato 12: prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (art. 3);
- allegato 13: prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (art. 3);
- allegato 14: elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (art. 3);
- allegato 15: prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 3);
- allegato 16: prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (art. 3);
- allegato A: rifinanziamento delle leggi regionali (art. 12);
- allegato B: stanziamenti di residui e cassa (art. 15);
- allegato C: elenco fondi regionali Finpiemonte (art. 19);
  
- allegato B della l.r. 1/2014 (art. 27);
- allegato C della l.r. 1/2014 (art. 27).

**Legge Regionale 28 maggio 2015 n. 6****Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale.**

(Lazio, BUR 3 giugno 2015, n. 44)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

**Art. 1 Oggetto e finalità.**

1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, nell'ambito delle finalità e dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, in ottemperanza alle tutele e ai principi previsti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992, in armonia con le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per i sordi e del 18 novembre 1998 sui linguaggi gestuali, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 18 luglio 1988, n. C187 e del 7 dicembre 1998, n. C379, promuove il riconoscimento, la diffusione, l'acquisizione e l'uso della lingua italiana dei segni (LIS).

2. La promozione del riconoscimento della LIS da parte della Regione, in armonia con i principi della libertà di scelta e di non discriminazione, è finalizzata all'attuazione del diritto di tutte le persone sorde alla comunicazione ed all'accesso alle informazioni, alle attività culturali ed educativo-formative, realizzate nell'ambito del territorio regionale, ai servizi della pubblica amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, e in relazione agli enti da essa dipendenti. A tal fine la Regione predispone specifiche iniziative ed azioni atte a realizzare tale accesso in condizioni di parità con gli altri cittadini e, comunque, nel rispetto del principio di progettazione universale, inteso, ai fini della presente legge, come la progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone indifferentemente dalla loro età e caratteristiche fisiche.

**Art. 2 Interventi e ambiti dell'azione regionale.**

1. La Regione, nel promuovere il diritto delle persone sorde e delle loro famiglie all'accesso all'informazione, alla comunicazione, alla cultura e ai servizi, nonché il diritto di libera scelta delle modalità di comunicazione, dei percorsi educativi, degli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale, favorisce e sostiene, in particolare:

- a) il ricorso alla LIS, alla lingua parlata e scritta e ad ogni altra forma di comunicazione nel rispetto dei principi di libertà di scelta e di non discriminazione, nei servizi educativi della prima infanzia;
- b) gli interventi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio attraverso il supporto agli studenti sordi con servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato nella LIS, nell'ottica di un modello di educazione bilingue e con l'impiego di ogni altro ausilio tecnico o con misure idonee a favorire l'apprendimento e la comunicazione delle persone sorde, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed universitarie;
- c) il ricorso all'uso della LIS e alle nuove tecnologie tra cui tablet e smartphone comunemente riconosciuti come ausili nella comunicazione, nei percorsi formativi professionali, nei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche locali e nella comunicazione istituzionale;
- d) la realizzazione, attraverso intese con le emittenti pubbliche e private locali e, in particolare, con la RAI, sede regionale del Lazio, di telegiornali regionali e programmi televisivi culturali o di interesse generale dotati di adeguata sottotitolazione e traduzione simultanea nella LIS;
- e) lo svolgimento di manifestazioni culturali ed eventi di pubblico interesse attraverso l'uso della LIS e di altri supporti tecnologici che siano idonei a rendere accessibile la fruizione della cultura alle persone sorde;
- f) la promozione, utilizzando figure professionali qualificate, di servizi di informazione e sensibilizzazione sulle differenti modalità di comunicazione e sulla LIS e, in generale, sulle problematiche relative alla sordità;
- g) le forme di collaborazione, anche attraverso la stipula di convenzioni, con le associazioni, iscritte nel registro di cui all'articolo 9 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche, che esercitano compiti di rappresentanza e tutela degli interessi delle persone sorde, con le associazioni delle figure professionali qualificate in materia di disabilità uditive di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) o con organismi, enti e soggetti del terzo settore che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della sordità.

#### Art. 3 Screening uditivo neonatale. Formazione per insegnanti e operatori.

1. La Regione attiva presso ogni punto nascita regionale lo screening uditivo neonatale per la diagnosi precoce delle disabilità uditive.
2. La Regione, con appositi regolamenti, riconosce e promuove i corsi di comunicazione e di interpretariato della LIS per insegnanti ed operatori socio-sanitari al fine di promuovere la formazione professionalizzante nel settore della sordità.
3. La Regione incentiva, anche attraverso l'attivazione di appositi sportelli presso le aziende sanitarie locali (ASL) la formazione di equipe di sostegno alle famiglie con figli sordi e alle persone sorde, nelle quali le figure mediche siano affiancate da esperti, siano essi sordi o udenti, con specifiche competenze sul deficit uditivo in ambito psicologico, linguistico, educativo e giuridico, in grado di guidare le famiglie e le persone sorde nel rispetto e nell'accettazione della sordità e nei diversi percorsi opzionabili.
4. Fino al termine del regime commissariale per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione, gli interventi previsti dal presente articolo sono realizzati in quanto compatibili con gli atti adottati dal commissario ad acta nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

#### Art. 4 Regolamento di attuazione.

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, sentita la commissione consiliare competente, un apposito regolamento contenente le disposizioni per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, i criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti ed i metodi di verifica dell'attuazione della presente legge.

Art. 5 Disposizione finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", di un apposito fondo denominato: "Fondo per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva", nel quale confluiscono le risorse pari a 100.000,00 euro per l'anno 2015 e 250.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2016 e 2017, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2015-2017, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi di riserva".

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.



## TITOLO I

### COSTITUZIONE – SEDE – RAPPRESENTANZA E TUTELA

#### FINI - PRINCIPI

##### Art. 1

#### Costituzione e sede

L'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi <<E.N.S.>>, costituito dall'Associazione Italiana dei Minorati dell'Udito e della Parola, è stato fondato a Padova il 24 settembre 1932 durante il Primo Raduno Nazionale per unanime volontà dei sordi italiani.

L'ENS:

- è Ente Morale ai sensi delle Leggi 12 maggio 1942, n. 889 e 21 agosto 1950, n. 698;
- ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 31 marzo 1979 (G.U. 9.5.1979, n. 125);
- è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- è iscritto nel registro delle persone giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000, n. 361;
- è iscritto nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383;

- è accreditato per la formazione del personale della scuola dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca giusto D.M. del 18.07.05 (prot. n. 1365 del 21.07.05 ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 90 del 1.12.03);
- è riconosciuto Organizzazione Promozionale di Sport Disabili ai sensi dell'art. 25 dello statuto del C.I.P. – Comitato Italiano Paralimpico con delibera del Consiglio Nazionale n. 23 del 26 novembre 2005;
- è iscritto come Ente di 2° classe all'Albo Nazionale provvisorio degli Enti di Servizio Civile Nazionale (determina del 17.01.06 dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri);

L'ENS nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico utilizza la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero l'acronimo "ONLUS".

L'ENS ha la sua Sede Centrale e legale in Roma, Via Gregorio VII, 120 – cap. 00165 e si presenta con le seguente denominazione: "ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE – ONLUS", in forma abbreviata "E.N.S. – ONLUS".

La data del 12 maggio, anniversario del riconoscimento giuridico dell'ENS, è indetta festa nazionale dell'ENS.

La data del 24 settembre, costituzione dell'ENS come Associazione tra i sordi italiani, è considerata solennità della categoria e Giornata Nazionale del Sordo.

L'ultimo sabato del mese di settembre celebra la Giornata Mondiale dei Sordi.

## **Art. 2**

### **Rappresentanza e tutela**

L'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali, civili, culturali ed economici dei sordi italiani attribuitegli dalle leggi, anche attraverso i suoi rappresentanti designati nei casi previsti dalle norme di legge.

## **Art. 3**

## **Fini**

Scopo dell'ENS, che opera senza fini di lucro per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è inclusione dei sordi nella società, perseguendone l'unità.

L'ENS tutela, rappresenta, promuove e valorizza la dignità e l'autonomia della persona sorda, i suoi pieni diritti di cittadinanza in tutti i campi della vita, l'autodeterminazione, l'accessibilità e l'informazione, l'educazione, la formazione e l'inclusione scolastica, post scolastica, professionale, lavorativa e sociale, la piena attuazione del diritto al lavoro dei sordi, favorendone il collocamento lavorativo e l'attività professionale in forme individuali e cooperative, la lingua dei segni, la comunicazione totale e il bilinguismo, la riabilitazione, la cultura, lo sport, il tempo libero e le attività ricreative.

L'ENS garantisce, tutela e promuove il diritto alla libertà di scelta di comunicazione della persona sorda.

L'ENS ripudia l'accanimento terapeutico ed ogni forma di discriminazione tendente a limitare e mortificare la libertà e la dignità della persona.

## **Art. 4**

### **Attività istituzionali**

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3, l'ENS:

- a. promuove ogni iniziativa presso gli organi competenti dello Stato e degli Enti locali territoriali per l'emanazione di leggi e di atti amministrativi, linee guida, buone prassi;
- b. promuove particolari interventi, anche assistenziali in favore dei sordi e sordociechi, anche pluriminorati e/o affetti da malattie genetiche, in collaborazione con lo Stato, gli Enti Locali e gli Organismi privati;
- c. promuove servizi di volontariato e servizi di carattere mutualistico tra gli associati in tutti i settori della vita sociale;
- d. promuove e divulga ogni iniziativa nel campo della salute della persona, della profilassi, della prevenzione, della riabilitazione, dell'educazione sanitaria, anche in collaborazione con i Servizi Sanitari nazionali e regionali;
- e. partecipa a mezzo di propri rappresentanti a Consigli di amministrazione all'uopo istituiti secondo le leggi vigenti;
- f. promuove ed attua iniziative in favore dei sordi e/o degli associati, anche mediante la creazione di apposite strutture operative, nonché in base a specifiche convenzioni e/o protocolli con pubbliche amministrazioni, società e/o gli organismi competenti, pubblici

- e/o privati;
- g. promuove iniziative nel campo della ricerca tecnologica e della sperimentazione delle nuove tecnologie, favorendo in particolare l'utilizzo delle stesse per l'abbattimento delle barriere della comunicazione e l'accessibilità universale nel campo dei media, della telefonia fissa e mobile, dell'informatica, del digitale e quant'altro ad esso attinente;
- h. istituisce, anche con la partecipazione di propri soci, cooperative, imprese sociali e/o comitati, per la gestione di specifiche attività e per l'erogazione di servizi;
- i. promuove ed organizza, attività didattiche domiciliari, per il recupero scolastico e del doposcuola e corsi di formazione professionale;
- j. collabora con le Istituzioni e/o gli Organismi locali, regionali, statali, Organizzazioni non Governative, Organizzazioni Internazionali nel campo della prevenzione, riabilitazione, istruzione, educazione scolastica, inserimento, formazione professionale, avviamento al lavoro, e ad ogni azione finalizzata alla piena inclusione sociale e all'autonomia della persona sorda;
- k. collabora con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali nel campo dell'istruzione e dell'educazione dei sordi per assicurare un sistema scolastico pienamente inclusivo attraverso il sistema del bilinguismo, della Lingua dei Segni Italiana e della lingua parlata/scritta;
- l. promuove e organizza, anche in collaborazione con le Università, le Regioni, gli Enti Locali, iniziative di sensibilizzazione sulla Lingua dei Segni e Cultura dei Sordi, corsi per l'apprendimento della Lingua dei Segni e LIS tattile, iniziative per la formazione, specializzazione e/o aggiornamento di Docenti dei corsi di Lingua dei Segni e LIS tattile, Assistenti alla comunicazione, Interpreti della Lingua dei Segni e LIS tattile secondo i programmi e le procedure definite nel Piano di Offerta Formativa dell'ENS (POF), proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea Nazionale, cura la tenuta del Registro Nazionale dei Docenti dei corsi di LIS e LIS tattile (RND), del Registro Assistenti alla comunicazione (RNA) e del Registro Nazionale Interpreti della Lingua dei Segni e LIS tattile (RNI);
- m. collabora con Università, Istituti di ricerca, Organismi nazionali ed internazionali, nonché con le strutture pubbliche e private, per lo sviluppo delle capacità operative nelle varie attività artigiane, professionali e imprenditoriali; a tal fine promuove ed organizza anche tirocini lavorativi, stages ed esperienze formative presso strutture ed enti pubblici e privati;
- n. cura, stimola, promuove studi, ricerche e ogni iniziativa sulla sordità nei suoi aspetti medico-legali, psico-pedagogici, linguistico-culturali;
- o. divulga opere, sussidi scientifici e culturali, produce notiziari, riviste, bollettini informativi



- anche utilizzando sistemi, piattaforme, applicazioni multimediali innovative che garantiscano pari opportunità di accesso alle persone sorde e l'abbattimento delle barriere della comunicazione anche mediante sistemi multimediali;
- p. può collaborare con le Associazioni Nazionali di interpreti e di interpreti di Lingua dei Segni riconosciute dallo Stato;
- q. attua iniziative per la promozione dei diritti e delle pari opportunità per l'infanzia, l'adolescenza, la gioventù e la condizione femminile della categoria;
- r. può concorrere, in caso di discriminazione dovuta alla sordità o ogni volta che sarà ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, all'assistenza dei propri soci o dei dirigenti, per questioni sorte nello svolgimento delle proprie funzioni, nelle controversie di natura civile, penale, amministrativa sia in sede giudiziale che extragiudiziale;
- s. esplica attività promozionale attraverso centri di cultura, ricreativi, sportivi e di educazione, nonché ogni altra iniziativa per i giovani, le donne, gli anziani e i cittadini sordi stranieri;
- t. può attuare, su deliberazione del Consiglio Direttivo, iniziative di patronato in favore dei sordi autonomamente o in accordo con altri soggetti;
- u. partecipa, con la Sede Centrale e/o con le articolazioni periferiche territorialmente competenti, a bandi e gare di appalto, pubbliche e/o private, per l'acquisizione di servizi;

E' fatto divieto all'ENS di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche e integrazioni.

## **Art. 5**

### **Principi ispiratori**

L'ENS si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, alla <<Carta dei diritti dell'uomo>>, alla Dichiarazione di Salamanca del 1984 in materia di educazione, alla <<Dichiarazione di Madrid sulla non discriminazione>> del 2002, alla <<Conferenza di Salonicco>> del 2003 sulle pari opportunità dei disabili nel mondo del lavoro, alle Risoluzioni del Parlamento Europeo del 17 giugno 1988 (C 187 del 18.07.1988), e del 18 novembre 1998 (C 379 del 07.12.1998), alla <<Convenzione O.N.U. sui diritti delle Persone con disabilità>> 13.12.06 ratificata dall'Italia con Legge n. 18 del 3.03.09 e ai documenti e dichiarazioni nazionali ed internazionali tendenti a garantire l'attuazione dei diritti delle persone con minorazioni uditive.

## **Art. 6**

## **Principi generali**

L'ENS per il conseguimento dei propri fini opera con criteri di assoluta apartiticità ed aconfessionalità e non persegue fini di lucro.

Adotta il principio della sovranità dell'assemblea dei soci e si ispira ai principi della democrazia e del pluralismo.

Attua una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo con esclusione anche temporanea dalla partecipazione alla vita associativa nelle modalità previste e disciplinate dallo Statuto e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per la nomina degli Organi Sociali.

### **Art. 7**

#### **Dei rapporti con le Organizzazioni Nazionali ed Internazionali**

L'ENS, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, può aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali, anche a carattere federativo.

## **TITOLO II**

### **DEL PATRIMONIO SOCIALE E DEI PROVENTI**

### **Art. 8**

#### **Patrimonio**

Il patrimonio sociale è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili di cui l'ENS ha la proprietà a qualsiasi titolo.

Il Consiglio Direttivo amministra i beni immobili, limitatamente a locazioni ordinarie e commerciali (quattro + quattro, sei + sei) o comodati d'uso con la durata non superiore alla locazione commerciale, e può deliberare la loro assegnazione alle Sezioni Provinciali ed ai Consigli Regionali, dietro il versamento di una quota mensile da destinarsi al fondo per le manutenzioni immobiliari gestito dal Consiglio Direttivo, tenendo conto dell'ubicazione degli immobili stessi e della loro finalità, previo parere delle Sezioni Provinciali e dei Consigli Regionali ove siano ubicate le proprietà immobiliari.

I poteri di amministrazione su tali beni da parte degli organi provinciali e regionali sono limitati alla gestione ordinaria, in tal caso i predetti organi ne assumono i relativi oneri tributari, di manutenzione ordinaria e custodia.

Per i beni mobili gli organi provinciali e regionali assumono gli oneri di manutenzione e custodia.

Sono obbligatori per ogni organo ENS:

- a. i libri sociali: verbali, protocollo, contabili a norma di legge e di statuto;
- b. la cura e la conservazione dei documenti contabili e della corrispondenza per un periodo non inferiore ai 10 anni;
- c. la tutela e la conservazione permanente del patrimonio e dei documenti di rilevanza storica;
- d. la tenuta e l'aggiornamento annuale del libro inventari;
- e. la cura e l'aggiornamento dell'archivio storico dei soci.

Nell'adempimento dei compiti di cui ai commi precedenti, gli Organi ENS devono adottare idonee misure per tutelare la riservatezza dei dati.

## **Art. 9**

### **Entrate**

Le entrate dell'ENS sono costituite da rendite delle attività patrimoniali, dalle quote e contributi sociali, dai contributi ordinari e straordinari dello Stato o di altri Enti pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti ed oblazioni, dai proventi di iniziative di carattere economico, da ogni altra entrata.

Gli utili ed avanzi di gestione delle attività di carattere economico vengono destinati ad incremento del patrimonio sociale dell'ENS ovvero alla realizzazione di attività istituzionali aventi particolare interesse e finalità.

L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. A tale scopo dovrà essere redatto il bilancio o un rendiconto annuale.

Le entrate dell'Ente sono amministrate dalla Sede Centrale per tramite del Consiglio Direttivo.

Gli organi periferici, fatto salvo il potere di controllo e direzione della Sede Centrale, amministrano le entrate che acquisiscono su scala locale o attraverso i conferimenti della Sede Centrale per tramite dei Consigli Regionali e dei Consigli Provinciali.

**Art. 10****Bilanci consuntivi**

I Consigli Provinciali approvano il bilancio consuntivo, l'allegata relazione morale e finanziaria e provvedono all'invio tramite PEC al Consiglio Regionale entro il 20 febbraio.

I Consigli Regionali approvano il Bilancio consuntivo, l'allegata relazione morale e finanziaria delle Sezioni Provinciali entro il 20 marzo;

Le Assemblee Regionali approvano il bilancio unico regionale, l'allegata relazione morale e finanziaria dei Consigli Regionali e provvedono all'invio per PEC alla Sede Centrale entro il 20 marzo.

L'Assemblea Nazionale approva entro il 30 aprile il Bilancio consuntivo dell'Ente, composto dal bilancio della Sede Centrale e dai bilanci delle sedi regionali e la relazione morale/finanziaria della Sede Centrale.

**TITOLO III****DEI SOCI****Art. 11****Categorie**

Il corpo sociale è composto da soci: effettivi, aggregati, sostenitori, onorari.

Sono **soci effettivi** i maggiori di età, affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento della lingua parlata riconosciuti sordi ai sensi della legge 381/1970 e s.m.i..

Sono **soci aggregati** i legali rappresentanti dei minori e degli interdetti giudiziali affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento della lingua parlata o coloro che sono colpiti da sordità profonda a qualsiasi età.

Sono **soci sostenitori** coloro che condividono le finalità e gli obiettivi dell'ENS e contribuiscono economicamente alle sue attività.

Sono **soci onorari** coloro che hanno reso particolari e significativi servizi all'ENS e ai sordi.

Possono essere soci dell'ENS anche i cittadini stranieri sordi residenti in Italia e i cittadini italiani sordi residenti all'estero.

La qualificazione di socio onorario può essere attribuita anche "alla memoria".

## **Art. 12**

### **Sezione di iscrizione e trasferimenti**

I soci effettivi ed aggregati sono tenuti ad iscriversi alla Sezione nella cui circoscrizione hanno la residenza.

Il trasferimento di un socio è determinato dal cambio di residenza.

Le Sezioni interessate al trasferimento informano i rispettivi Consigli Regionali.

Il trasferimento ha effetto dalla data di ricezione della documentazione presso la Sezione di nuova appartenenza.

I sordi italiani residenti all'estero indicano la Sezione Provinciale presso la quale intendono essere iscritti.

I sordi stranieri residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano saranno iscritti rispettivamente nelle Sezioni di Rimini e di Roma.

Le modalità di trasferimento sono disciplinate dal Regolamento Generale Interno.

## **Art. 13**

### **Iscrizione dei nuovi soci**

L'iscrizione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Provinciale territorialmente competente nella prima seduta successiva alla data di ricezione della domanda; detta delibera deve essere trasmessa al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale.

I documenti relativi all'iscrizione devono essere conservati dalla Sezione competente, che ne ha la responsabilità della custodia e della riservatezza.

Il Consiglio Provinciale comunica all'aspirante socio l'esito della domanda entro 10 giorni dalla data di deliberazione subordinata al pagamento della quota sociale tramite delega INPS o bonifico bancario su conto corrente dedicato della Sede Centrale o bollettino postale su conto corrente postale della Sede Centrale.

Nel caso in cui la domanda d'iscrizione venga respinta, la comunicazione di cui al comma precedente deve essere inoltrata mediante raccomandata a.r. o mezzo equipollente.

Contro tale provvedimento è possibile ricorrere entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Probiviri che decide in via definitiva e provvede a comunicare l'esito al ricorrente ed alla Sezione competente per territorio.

Ai soci è rilasciata la tessera sociale dalla Sezione competente, con l'indicazione della categoria di appartenenza.

Le tessere, salvo diversa disposizione dell'Assemblea Nazionale, sono fornite dalla Sede Centrale e debbono essere annualmente rinnovate o vidimate.

Le procedure di iscrizione e sostituzione delle tessere smarrite sono disciplinate dal Regolamento Generale Interno.

## **Art. 14**

### **Doveri dei Dirigenti - Segreto d'ufficio**

I componenti degli organi ENS sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio e delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei dati personali.

Ogni Sezione Provinciale ha l'obbligo di inviare semestralmente al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale, l'elenco nominativo aggiornato dei soci effettivi ed aggregati con allegata la documentazione comprovante l'aver pagato la quota associativa. Per i soci sostenitori dovrà essere inviato ogni sei mesi esclusivamente l'elenco nominativo.

In caso di violazione dei commi precedenti si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'art. 17 dello Statuto.

## **Art. 15**

### **Diritti e doveri dei soci**

I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa secondo i principi del presente Statuto.

I soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto, il Regolamento Generale Interno (RGI), il Codice Etico dell'Ente, gli atti deliberativi, di indirizzo e le circolari degli organi dell'ENS.

I soci effettivi e aggregati hanno il dovere di versare la quota associativa determinata dall'Assemblea Nazionale.

I soci dell'Ente sono tenuti inoltre:

- a. al rispetto ed alla lealtà nei confronti dell'Ente, dei dirigenti, dei collaboratori, dei funzionari e degli altri soci dell'ENS;



- b. al rispetto dei principi di apartiticità dell'ENS astenendosi da azioni di propaganda politica nelle proprie sedi locali;
- c. i soci effettivi e aggregati a pagare l'annuale quota sociale attraverso la delega INPS o mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato della Sede Centrale o bollettino postale su conto corrente postale della Sede Centrale entro il 31 gennaio. Le modalità di versamento della quota sociale saranno demandate all'Assemblea Nazionale;
- d. in concomitanza delle Assemblee Provinciali, Regionali e del Congresso Nazionale il socio effettivo e aggregato, per esercitare il diritto di voto, deve risultare in regola con il pagamento della quota sociale;
- e. è fatto divieto a chiunque di usare simboli e strumenti dell'ENS in occasione di partecipazione a competizioni elettorali politiche o amministrative;
- f. i dirigenti dell'ENS, nazionali, regionali e provinciali, che si candidano a competizioni elettorali, decadono dalla carica e inoltre non possono ricoprire incarichi all'interno di partiti e/o movimenti politici;
- g. coloro che sono eletti nei Comuni, Province, Regione e/o nel Parlamento o nominati assessori negli Enti Locali non possono candidarsi alle cariche sociali dell'ENS se non dopo aver rinunciato alla carica politica;
- h. gli atti ed i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore se il socio è un dirigente;
- i. i soci che ricoprono cariche sociali all'interno dell'ENS non possono, a pena di decadenza, far parte a qualsiasi titolo di altre associazioni, cooperative, consorzi ed organismi che perseguano finalità contrarie e/o concorrenti a quelle dell'ENS salvo deroga motivata ed autorizzata dal Consiglio Direttivo, la rinuncia all'incarico incompatibile e/o alla qualità di socio deve essere comunicata per iscritto agli organi interessati entro quindici giorni dal momento della contestazione dell'incompatibilità formulata dal Consiglio Direttivo anche su segnalazione dei Consigli Regionali e/o delle Sezioni Provinciali;
- j. coloro che ricoprono cariche in altre associazioni, consorzi, cooperative, federazioni, organismi ed enti che attuano una politica contraria e/o concorrente alle finalità istituzionali dell'ENS non possono esserne soci.

## **Art. 16**

### **Perdita della qualità di socio:**

La perdita della qualità di socio si verifica nei seguenti casi:

- a. per decesso;
- b. per recesso volontario, senza che questo comporti la restituzione della quota associativa, da comunicarsi con raccomandata a.r. o mezzo equipollente alla Sezione di appartenenza, al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale;
- c. per mancato rinnovo della tessera;
- d. per mancato pagamento della quota associativa con bonifico o bollettino postale entro il 31 gennaio;
- e. per provvedimento di espulsione;
- f. per aver rifiutato, impedito, ritardato e/o ostacolato il passaggio di consegne anche nei commissariamenti straordinari o ritardato, impedito e/o ostacolato le visite ispettive o i commissariamenti *ad acta*, in tal caso la perdita dei diritti è deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto *ex tunc*.

Colui che perde i diritti associativi ai sensi della lettera f del precedente comma non può essere nuovamente tesserato prima di trentasei mesi.

Contro la perdita dei diritti associativi ai sensi della lettera f del comma 1 del presente articolo, può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della perdita dei diritti associativi che avverrà per raccomandata AR o con mezzo equipollente al diretto interessato.

## Art. 17

### Provvedimenti disciplinari

I soci che vengono meno all'osservanza dei doveri previsti dallo Statuto, dal Codice Etico, dai regolamenti e circolari, dalle disposizioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo, dei Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali sono passibili dei provvedimenti disciplinari descritti nei successivi commi inflitti con la procedura di cui all'art. 42 che regola il procedimento disciplinare.

**La censura** è inflitta ai soci che abbiano commesso atti che hanno arrecato danno all'immagine dell'ENS, dei suoi organi o di altri soci o violazioni delle norme statutarie e regolamentari.

La censura è inflitta, tra l'altro, anche nell'ipotesi di comunicazioni a mezzo social network e/o siti internet che abbiano leso l'immagine dell'Ente o degli organi che lo rappresentano.

**La sospensione** è inflitta ai soci che siano stati soggetti più volte a censura o che con i loro atti o comportamenti abbiano commesso in misura grave gli atti sanzionabili con la censura.



La sospensione potrà essere disposta, tra l'altro, anche nell'ipotesi di omesso controllo da parte dei responsabili dell'Ente sull'attività svolta dai propri diretti sottoposti.

La durata della sospensione non può essere inferiore a tre mesi né superiore a diciotto mesi.

La sospensione comporta la perdita temporanea dei diritti associativi e il divieto di frequentare le sedi sociali Circoli ENS e le Rappresentanze intercomunali per tutta la durata del provvedimento.

In caso di particolare gravità e urgenza, il Consiglio competente adotta il provvedimento della sospensione cautelativa ovvero demanda al Collegio dei Probiviri l'emissione del provvedimento cautelare in attesa che lo stesso decida nel merito.

La sospensione cautelativa dei dirigenti provinciali può essere anche adottata dal Consiglio Regionale mentre quella dei dirigenti regionali dal Consiglio Direttivo; la Sede Centrale tramite il Consiglio Direttivo può sempre intervenire in tutti i casi nell'interesse dell'ENS e anche quando nei casi in cui ritiene che l'inerzia dei Consigli Provinciali e Regionali possa arrecare grave danno all'ENS.

La sospensione dei dirigenti comporta la contestuale decadenza dalla carica.

**L'espulsione** è inflitta ai soci che siano stati sospesi più volte o che abbiano commesso in misura gravissima gli atti sanzionati con la censura e/o la sospensione.

L'espulsione potrà, altresì, essere disposta dal Collegio dei Probiviri in caso di irregolarità amministrative e contabili poste in essere dai soci con funzione di amministrazione e controllo ovvero laddove si ravvisino comportamenti tali da arrecare gravissimo pregiudizio all'Ente o ai suoi organi rappresentativi sotto il profilo di immagine e/o economico.

L'espulsione comporta la perdita totale dei diritti associativi.

I soci espulsi possono essere riammessi dal Collegio dei Probiviri su istanza motivata degli interessati, sentito il parere dell'Organo che ha dato impulso all'azione disciplinare culminata con il provvedimento di espulsione, non prima di trentasei mesi dalla data di notifica del provvedimento disciplinare.

La decisione del Collegio tiene conto del comportamento tenuto dal socio espulso nel corso del periodo di vigenza del provvedimento disciplinare.

Il socio riammesso non può recuperare l'anzianità di iscrizione all'ENS.

Gli atti ed i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore nei

confronti dei dirigenti.

L'Organo competente a comminare le sanzioni disciplinari è il Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Provinciale ha facoltà di proporre istanza per aprire il procedimento disciplinare nei confronti dei soci; il Consiglio Regionale ha facoltà di proporre istanza per aprire il procedimento disciplinare nei confronti dei dirigenti provinciali, il Consiglio Direttivo per i dirigenti provinciali, regionali e centrali nonché in tutti i casi in cui i soci e/o i dirigenti pongano in essere azioni che rechino grave danno all'ENS e/o ai suoi dirigenti.

## **Art. 18**

### **Del voto e delle cariche elettive**

I soli soci effettivi e maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo secondo i requisiti previsti dallo Statuto.

I soci aggregati hanno diritto di elettorato attivo.

Non è eleggibile chi non è in godimento dei diritti civili e politici, ha un rapporto di lavoro subordinato e/o a carattere continuativo con l'ENS, è socio di altre associazioni, cooperative, consorzi, enti, federazioni che attuano una politica contraria e/o concorrente all'ENS, sia stato colpito da un provvedimento disciplinare interno.

Il voto è personale, libero e segreto e non può essere delegato ad altri.

## **Art. 19**

### **Requisiti per le candidature**

Possono candidarsi alle cariche sociali dell'ENS i soci effettivi maggiorenni che:

- a. sono cittadini italiani;
- b. hanno assolto l'obbligo scolastico;
- c. risultano regolarmente tesserati da almeno tre anni;
- d. sono in godimento dei diritti politici;
- e. non hanno ricevuto condanne definitive per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- f. non sono sottoposti al provvedimento disciplinare della sospensione e dell'espulsione;
- g. sono stati riammessi all'ENS da almeno quattro anni a seguito di provvedimento di espulsione;

h. non hanno in corso rapporti di lavoro subordinato o autonomo non occasionale con l'ENS;

i. non hanno rapporti di parentela, affinità o coniugio con i membri del Collegio Centrale dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

Per la carica di Presidente Nazionale e Consigliere Direttivo, l'aspirante dovrà aver svolto almeno per cinque anni incarichi dirigenziali.

Per la carica di Presidente Regionale e Consigliere Regionale, l'aspirante dovrà aver svolto almeno per cinque anni incarichi dirigenziali elettivi in seno ai Consigli Provinciali.

Sono incompatibili i rapporti di parentela, affinità o coniugio fra i componenti di uno stesso organo, fatta eccezione per il Congresso, l'Assemblea Nazionale e Regionale.

## **Art. 20**

### **Le votazioni**

Sia per l'elezione di competenza del Congresso Nazionale che per quelle di competenza dei Congressi Regionali e Provinciali, le liste dei candidati sono stampate in ordine alfabetico: una lista per l'elezione del Presidente ed una per l'elezione dei Consiglieri.

L'elettore non può esprimere preferenze diverse da quelle indicate nelle liste dei candidati e la votazione avviene per scrutinio segreto.

L'elettore, per la lista del candidato Presidente può esprimere una sola preferenza, per la lista per l'elezione dei Consiglieri può esprimere preferenze fino al numero previsto per la composizione del consiglio per il quale si svolge l'elezione.

Se entro il termine previsto per la presentazione delle candidature non viene raggiunto il numero minimo di candidati necessario per la composizione dell'organo, si procede comunque allo svolgimento della relativa assemblea per trattare gli argomenti previsti dall'ordine del giorno, ad eccezione della votazione.

In tal caso, in sostituzione dell'organo uscente il Consiglio Regionale in caso di elezioni Provinciali o il Consiglio Direttivo in caso di elezioni regionali, entro il termine di 30 giorni, provvedono alla nomina di un Commissario Straordinario.

In attesa della nomina del Commissario Straordinario ai sensi del comma precedente, il presidente uscente resta in carica solo per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Eccezion fatta per la carica di Presidente Nazionale, sono dichiarati eletti coloro che riportano

il maggior numero di voti, a parità di voti, i più anziani di iscrizione all'ENS e, a parità di iscrizione all'ENS, i più anziani di età.

### **Art. 21**

#### **Elezione del Presidente Nazionale**

Per l'elezione del Presidente Nazionale dell'ENS è prescritta la metà più uno dei voti validamente espressi.

Qualora nei primi due scrutini nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procederà immediatamente ad una terza votazione di ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti al secondo scrutinio, risultando eletto colui che otterrà il maggior numero di voti.

### **Art. 22**

#### **Incompatibilità e cumulo delle cariche sociali**

Il candidato che risulta eletto a più cariche elettive, deve procedere all'opzione per una delle due cariche entro dieci giorni dall'avvenuta proclamazione in Assemblea.

Non è ammesso il cumulo delle cariche in seno agli organi dell'ENS, fatti salvi i casi previsti dallo Statuto.

## **TITOLO IV**

### **ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA**

### **Art. 23**

#### **Organizzazione e struttura**

L'ENS è un'organizzazione nazionale unitaria e si articola in strutture Regionali e Provinciali.

**Organi centrali** sono il Congresso, l'Assemblea Nazionale; il Consiglio Direttivo; il Presidente Nazionale; il Collegio dei Probiviri; il Collegio Centrale dei Sindaci.

**Organi periferici** sono il Congresso Regionale, le Assemblee Regionali, i Consigli Regionali, i Presidenti Regionali, il Segretario Regionale, il Revisore Regionale, il Congresso Provinciale, i Consigli Provinciali, i Presidenti Provinciali.

Il Comitato Giovani Sordi Italiani (C.G.S.I.) è l'organizzazione giovanile dell'ENS che segue la struttura e l'organizzazione dell'ENS, ha sede presso i rispettivi Consigli Regionali e Sezioni Provinciali dell'ENS per le articolazioni periferiche, presso la Sede Centrale dell'ENS per il Comitato Nazionale.

I dirigenti del CGSI sono tenuti a rispettare le modalità di fruizione e di accesso alle sedi così come disciplinate rispettivamente dalle Sezioni Provinciali, dai Consigli Regionali e dalla Sede Centrale.

## **Art. 24**

### **Spese di funzionamento degli organi sociali:**

I membri del Consiglio Direttivo, Regionale e Provinciale, nonché il Collegio Centrale dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri e i Segretari Regionali hanno diritto al rimborso delle spese vive incontrate nello svolgimento del loro mandato, ad una indennità di carica e ad un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dei rispettivi organi.

I membri dell'Assemblea Nazionale e dell'Assemblea Regionale hanno diritto al rimborso delle spese vive incontrate nello svolgimento del loro mandato e ad un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dei rispettivi organi.

L'importo delle indennità e dei gettoni di presenza per i dirigenti nazionali e per il Collegio dei Probiviri è stabilita dall'Assemblea Nazionale, per i dirigenti regionali dall'Assemblea Regionale, per i dirigenti sezionali dai Consigli Provinciali previa ratifica del Consiglio Regionale.

L'entità massima delle indennità e dei gettoni è determinata dall'Assemblea Nazionale.

Le indennità non sono cumulabili tra di loro.

Le spese di funzionamento degli organi dell'ENS sono a carico delle singole strutture presso cui operano.

Le spese del Congresso sono a carico della Sede Centrale ad eccezione delle spese di viaggio che restano a carico dei rispettivi organi.

Le spese dell'Assemblea Nazionale, del Collegio Centrale dei Sindaci, del Collegio dei Probiviri sono a carico del bilancio della Sede Centrale.

## **Art. 25**

### **Decadenza dalla carica**

Ogni membro decade dalla carica ricoperta in seno all'ENS qualora non intervenga senza giustificato motivo oggettivo per tre volte consecutive alle adunanze ordinarie e straordinarie del rispettivo organo, per espresse dimissioni irrevocabili che producono effetto immediato e per le dimissioni senza la clausola delle irrevocabilità che hanno effetto solo dal momento dell'accettazione da parte dell'Organo che le riceve, nonché a seguito dei provvedimenti di sospensione ed espulsione.

Inoltre decadono dalla carica, perdendo automaticamente i diritti associativi, i dirigenti che rifiutino, impediscano, ritardino e/o ostacolino il passaggio di consegne anche nei commissariamenti straordinari o ritardino, impediscano e/o ostacolino le visite ispettive o i commissariamenti *ad acta*.

La decadenza dalla carica e la perdita dei diritti associativi è obbligatoriamente deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto *ex tunc*.

Chi decade dalla carica ai sensi del comma 2 del presente articolo non può essere nuovamente tesserato prima di trentasei mesi.

Contro la decadenza della carica può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della decadenza e/o la perdita dei diritti associativi che verrà comunicata con raccomandata AR o con mezzo equipollente al diretto interessato.

## **TITOLO V**

### **DEL CONGRESSO**

#### **Art. 26**

##### **Composizione e competenze**

Il Congresso è l'organo supremo dell'ENS e ne determina gli indirizzi.

Il Congresso è costituito dai Delegati Provinciali, eletti nelle Assemblee Provinciali in ragione di un rappresentante ogni quattrocento Soci o frazione superiore a duecento, dai Presidenti delle Sezioni Provinciali, dai Presidenti dei Consigli Regionali, dal Presidente Nazionale e dai Membri del Consiglio Direttivo.

Il Congresso discute ed approva la relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo,



determina gli indirizzi politico-sociali dell'ENS, approva le modifiche allo Statuto sociale, elegge il Presidente Nazionale e il Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto i componenti gli Organi sociali ENS elencati al 2° comma del presente articolo.

Oltre ai soci effettivi possono partecipare al Congresso, in qualità di osservatori, anche i soci appartenenti alle altre categorie di cui all'art. 11 del presente Statuto.

Partecipano al Congresso con voto consultivo i Membri del Collegio Centrale dei Sindaci, del Collegio dei Probiviri, il Segretario Generale ed il presidente del Comitato Giovani Sordi Italiani.

## **Art. 27**

### **Convocazione**

Il Congresso è convocato dal Presidente dell'Ente e si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni.

Esso può essere convocato in via straordinaria in caso di necessità e urgenza dal Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno due terzi dei Presidenti Provinciali e dei Delegati eletti nelle rispettive Assemblee.

La convocazione ordinaria è comunicata, agli aventi diritto di voto, con PEC o mezzo equipollente almeno novanta giorni prima e quella straordinaria almeno trenta giorni prima.

L'ordine del giorno può essere integrato con comunicazione PEC o mezzo equipollente da inviarsi, almeno sette giorni prima della data di convocazione del Congresso, a tutti gli aventi diritto di voto.

La sede, la data e l'ordine del giorno del Congresso sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui al momento della celebrazione del Congresso, la Sezione Provinciale o il Consiglio Regionale siano commissariati, i Presidenti e i Delegati, se non sottoposti a provvedimenti disciplinari di sospensione e espulsione o siano decaduti o abbiano perso i diritti associativi, mantengono il diritto di voto.

I componenti del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale non possono partecipare al voto quando si tratti di argomenti inerenti la loro gestione.

E' facoltà del Presidente Nazionale invitare al Congresso alte personalità ed esperti del mondo della disabilità, nonché rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali, del

mondo associativo, del mondo politico, finanziario ed imprenditoriale.

E' altresì facoltà del Presidente del Congresso di concerto col Presidente Nazionale invitare tali personalità a prendere la parola.

## **Art. 28**

### **Candidature**

Le candidature per l'elezione del Presidente Nazionale e del Consiglio Direttivo devono essere trasmesse mediante PEC o mezzo equipollente nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di apertura del Congresso alla Sede Centrale ENS che ne cura la raccolta, per le raccomandate farà fede il timbro postale di spedizione.

Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.

Una Commissione, nominata dal Consiglio Direttivo e composta dal Segretario Generale, un dipendente dell'ENS ed un professionista iscritto all'Ordine degli Avvocati, provvede alla verifica dell'esistenza dei requisiti per le candidature.

La Commissione, ultimati i lavori, consegna al Consiglio Direttivo la lista definitiva dei candidati, che viene tempestivamente comunicata dagli uffici della Sede Centrale ai Consigli Regionali e alle Sezioni Provinciali almeno trenta giorni prima dalla celebrazione del Congresso per la pubblicazione.

## **Art. 29**

### **Organizzazione del Congresso**

Il Congresso è presieduto da un Collegio di Presidenza formato da un Presidente, due Vice Presidenti, cinque Scrutatori scelti fra i suoi componenti, esclusi i membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale.

Il Congresso nomina, altresì, sette Questori scelti fra i Soci effettivi.

Il Presidente del Congresso costituisce, la commissione di verifica dei poteri; la commissione elettorale, la commissione per le modifiche allo Statuto sociale, la commissione per le mozioni e gli ordini del giorno.

Il Congresso può articolarsi in gruppi di lavoro su specifiche tematiche.



Possono far parte delle Commissioni e/o dei gruppi di lavoro anche professionisti esterni specializzati nella materia in qualità di Consulenti e per agevolare il lavoro della Commissioni proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall'Assemblea Nazionale.

## Art. 30

### Lavori congressuali

Il Presidente Nazionale apre i lavori congressuali proponendo al Congresso la nomina del Presidente del Collegio di Presidenza che deve avere il palese consenso del Congresso stesso.

Il Presidente del Collegio propone al Congresso i nominativi dei membri del Collegio di Presidenza per l'approvazione, costituisce le Commissioni di cui all'art. 29 dello Statuto, dirige i lavori congressuali secondo l'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione, dirime eventuali controversie congressuali, si avvale dei questori per garantire l'ordine nel corso del Congresso disponendo, se necessario, l'allontanamento di coloro che provochino turbativa o azioni di boicottaggio o gravi infrazioni, al termine dei lavori della Commissione di verifica dei poteri proclama gli eletti.

Il Collegio di Presidenza è costituito da soci effettivi non candidati e non possono farne parte i membri dell'Assemblea Nazionale.

Il Segretario Generale dell'ENS è il segretario del Congresso e ne cura la redazione del verbale, coadiuvato da almeno tre dipendenti della Sede Centrale.

Qualora non fosse possibile il regolare svolgimento o proseguimento dei lavori congressuali, il Presidente del Collegio, udito il Collegio stesso, ha facoltà di sospendere i lavori e di riprenderli non appena possibile.

## Art. 31

### Le Commissioni congressuali

La **commissione di verifica dei poteri** è composta da un massimo di cinque membri ed accerta le condizioni di eleggibilità dei candidati prima dell'espletamento delle operazioni di voto.

La **commissione elettorale** è composta da un massimo di cinque membri e verifica la regolarità delle schede, degli stampati e in genere degli atti attinenti alle votazioni.

La **commissione per le modifiche allo Statuto sociale** é composta da un massimo di un rappresentante per ogni Regione e presenta le proposte di modifica dello Statuto sotto forma di emendamenti al Presidente del Congresso che le sottopone al voto dell'Assemblea.

La **commissione per le mozioni e gli ordini del giorno** è composta da un massimo di un rappresentante per ogni Regione e predispose le integrazioni dell'ordine del giorno e le risoluzioni da sottoporre all'approvazione del Congresso.

### **Art. 32**

#### **Votazioni - deliberazioni – validità**

La votazione è fatta per scrutinio palese, salvo che per le elezioni delle cariche sociali e per le questioni di carattere personale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Congresso è validamente costituito, anche per le deliberazioni riguardanti le modifiche allo Statuto sociale, quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

## **TITOLO VI**

### **DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE**

### **Art. 33**

#### **Composizione**

L'Assemblea Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, dai componenti il Consiglio Direttivo, dai Presidenti dei Consigli Regionali.

I componenti dell'Assemblea Nazionale che senza giustificato motivo oggettivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria due volte l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione della relazione sulle attività dell'ENS e del bilancio relativo all'esercizio precedente, entro il 30 novembre per l'approvazione della relazione programmatica.

L'Assemblea Nazionale si riunisce in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno

due terzi dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, in ogni caso indicando, obbligatoriamente, i punti da inserire all'Ordine del Giorno.

In caso di convocazione richiesta dai due terzi dei componenti il Presidente deve diramare la convocazione entro trenta giorni.

E' facoltà del Presidente Nazionale invitare all'Assemblea Nazionale alte personalità ed esperti del mondo della disabilità, nonché rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali, del mondo associativo, del mondo politico, finanziario ed imprenditoriale.

E' altresì facoltà del Presidente Nazionale invitare tali personalità a prendere la parola.

## **Art. 34**

### **Competenze**

L'Assemblea Nazionale:

- a. vigila sull'applicazione dei deliberati del Congresso;
- b. approva bilancio preventivo, la Relazione Programmatica ed il bilancio consuntivo e la Relazione Morale dell'Ente;
- c. approva il Regolamento Generale Interno dell'ENS e il R.O.I.;
- d. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, le indennità degli organi centrali e periferici;
- e. delibera l'importo delle quote di tesseramento e la ripartizione delle stesse tra la Sede Centrale, i Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali;
- f. delibera sui reclami dei Consigli Provinciali contro il Consiglio Direttivo;
- g. delibera sulla nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Centrale dei Sindaci, proposti dal Consiglio Direttivo;
- h. delibera sulla nomina del Collegio dei Probiviri proposti dal Consiglio Direttivo;
- i. delibera la sostituzione temporanea del Presidente Nazionale nei soli casi di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata e dichiara la decadenza dei componenti dell'Assemblea ai sensi dell'art. 33 comma 2;
- j. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'acquisto e/o la vendita del patrimonio immobiliare;
- k. approva, quando presentata, la mozione di sfiducia al Consiglio Direttivo su proposta di almeno due terzi dei suoi membri e votata a maggioranza assoluta.

La mozione di sfiducia, presentata anche dopo l'apertura dei lavori, deve essere motivata a pena di inammissibilità.

Quando è presentata mozione di sfiducia l'Assemblea non può essere dichiarata chiusa dal Presidente prima della sua discussione e votazione.

La mozione di sfiducia è discussa prima degli altri argomenti all'ordine del giorno ma sempre dopo i documenti di bilancio.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia al Consiglio Direttivo, il Presidente Nazionale resta in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione e provvede alla convocazione del Congresso Straordinario entro e non oltre sessanta giorni dalla mozione di sfiducia salvo che la stessa sia impugnata innanzi alla competente Autorità e da questa sospesa.

La mozione di sfiducia, se non diversamente specificato, si intende al Consiglio Direttivo compreso il Presidente Nazionale.

La mozione di sfiducia al Presidente Nazionale è estesa al Consiglio Direttivo.

La mozione di sfiducia può essere proposta, nelle modalità descritte nei commi precedenti, anche solo nei confronti di uno o più membri del Consiglio Direttivo, in questo caso subentrerà il primo dei non eletti fino ad esaurimento della lista rimanendo in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

Qualora non fosse possibile integrare il Consiglio Direttivo per esaurimento della lista, si dovrà procedere alla convocazione del Congresso Straordinario per la sola elezione dei Consiglieri Direttivi mancanti.

Non si procederà alla convocazione straordinaria di cui al comma precedente nel corso dell'ultimo anno di carica del Consiglio Direttivo se questi abbia un numero di componenti almeno pari a cinque.

## **Art. 35**

### **Convocazione e validità delle riunioni**

L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente dell'Ente.

Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea Nazionale devono essere inviati a mezzo PEC o mezzo equipollente, almeno dieci giorni prima della riunione, unitamente all'ordine del giorno; in caso di motivata urgenza, la convocazione viene effettuata tramite PEC con il preavviso di almeno quarantotto ore.

L'Assemblea delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli eventualmente presentati, prima dell'apertura dei lavori, da due terzi dei suoi componenti.

L'ordine del giorno può essere integrato, anche dopo l'apertura dei lavori, dagli argomenti proposti dal Presidente ed approvati dalla maggioranza dell'Assemblea.

L'ordine di discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno può essere liberamente variato dal Presidente.

Le riunioni dell'Assemblea Nazionale sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

Tutte le deliberazioni sono adottate con voto palese e approvate a maggioranza.

## **TITOLO VII**

### **DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art. 36**

#### **Composizione**

Il Consiglio Direttivo è costituito da sette membri compreso il Presidente dell'Ente eletti dal Congresso.

Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

I componenti il Consiglio Direttivo, in caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata, vengono sostituiti seguendo l'ordine delle votazioni riportate in Congresso.

I componenti del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo oggettivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli stessi sono sostituiti dai primi dei non eletti al Congresso che restano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

L'incapacità e/o la vacanza dei Consiglieri Direttivi, devono essere tali da impedire l'esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene tempestivamente convocato il

Congresso straordinario per la sola elezione dei Consiglieri mancanti.

Non si dà luogo alla convocazione di cui al comma precedente qualora entro dodici mesi cada la convocazione ordinaria del Congresso e se il Consiglio Direttivo abbia un numero di componenti almeno pari a cinque.

## **Art. 37**

### **Competenze**

#### **Il Consiglio Direttivo:**

1. adotta ed attua tutte le deliberazioni, le mozioni e gli atti di indirizzo del Congresso;
2. svolge le funzioni di coordinamento e di indirizzo degli organi regionali e provinciali;
3. propone al Congresso Nazionale le modifiche da apportare allo Statuto;
4. presenta il Bilancio preventivo e la Relazione Programmatica, la Relazione Morale e Finanziaria ed il bilancio consuntivo dell'Ente all'Assemblea Nazionale per la sua approvazione;
5. delibera le variazioni di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
6. nomina il Segretario Generale e il Vice Presidente su proposta del Presidente;
7. propone all'Assemblea Nazionale la nomina del Collegio dei Probiviri e del Collegio Centrale dei Sindaci;
8. dichiara la decadenza dei membri del Consiglio ai sensi dell'art. 36 comma 4;
9. propone il Regolamento Generale Interno, gli altri regolamenti e le eventuali modifiche all'Assemblea Nazionale per la loro approvazione;
10. dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
11. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza dell'Assemblea Nazionale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
12. autorizza il Presidente Nazionale a promuovere giudizi nell'interesse dell'ENS, ratifica la promozione urgente di giudizi e la sua costituzione nei giudizi intentati contro l'ENS;
13. delibera, in via esclusiva, l'assunzione del personale dipendente presso la Sede Centrale, i Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali, applicando il contratto collettivo dell'U.N.E.B.A., e i rapporti di consulenza e/o collaborazione della Sede Centrale, oltre ai contratti di forniture e servizi per la Sede Centrale;
14. propone l'acquisto e l'alienazione di beni immobili dell'Ente all'Assemblea Nazionale, acquisito il parere della sede territorialmente competente;
15. delibera l'accettazione di lasciti e donazioni dandone comunicazione all'Assemblea Nazionale;



16. nomina il Cassiere dell'Ente fra Istituti di credito di riconosciuta solidità e delibera la convenzione con l'Istituto di credito prescelto;
17. delibera la nomina dei soci onorari;
18. nomina e/o revoca i rappresentanti dell'Ente negli istituti e nelle agenzie di servizi alla persona;
19. nomina e/o revoca i rappresentanti dell'Ente negli organismi pubblici e privati di carattere interregionale, nazionale e internazionale;
20. può istituire aree, settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;
21. esercita la vigilanza sui Consigli Regionali ed ha facoltà di vigilare sulla gestione dei Consigli Provinciali;
22. ratifica la nomina del Segretario Regionale;
23. organizza iniziative di carattere nazionale e autorizza le iniziative di carattere nazionale proposte dai Consigli Regionali e dai Consigli Provinciali;
24. dispone visite ispettive presso i Consigli Regionali;
25. nomina il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Regionale qualora si sia verificata la vacanza o in presenza di persistenti irregolarità;
26. nomina i Commissari *ad acta* presso i Consigli Regionali;
27. in caso di inerzia dei Consigli Regionali o nell'interesse dell'ENS può nominare i Commissari di cui ai numeri 25 e 26 o disporre le visite ispettive di cui al n. 24 anche presso le Sezioni Provinciali.

## **Art. 38**

### **Convocazione e validità**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente Nazionale con preavviso di almeno tre giorni da inviarsi ai membri del Consiglio Direttivo, al Segretario Generale e ai componenti del Collegio Centrale dei Sindaci con PEC o mezzo equipollente.

Si riunisce in via ordinaria ogni due mesi, in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno tre membri.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente per ragioni d'urgenza con preavviso PEC o mezzo equipollente di almeno ventiquattro ore.

La convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo da parte di tre dei suoi membri, deve

essere richiesta mediante PEC o mezzo equipollente inviata al Presidente Nazionale recante i punti da inserire nell'ordine del giorno.

Il Presidente Nazionale, nel caso di cui al comma precedente, deve diramare l'avviso di convocazione entro dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta.

Il Consiglio delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli integrati all'apertura dei lavori dal Presidente o presentati da tre dei suoi membri.

Le integrazioni all'ordine del giorno di cui al comma precedente devono essere approvate dalla maggioranza.

L'ordine di discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno può essere liberamente variato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti.

Tutte le deliberazioni sono adottate con voto palese, in caso di parità il voto del Presidente, o in caso di assenza di quello del Vice Presidente, vale doppio.

I componenti il Consiglio Direttivo non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, né prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi propri, del coniuge, dei parenti o affini.

Qualora i presenti siano quattro e debba discutersi di un argomento per il quale uno dei presenti non possa partecipare ai sensi del comma precedente, l'interessato invitato ad uscire, sarà comunque considerato presente ai fini del computo del numero legale dei presenti.

## **TITOLO VIII**

### **DEL PRESIDENTE NAZIONALE**

#### **Art. 39**



## Competenze e rappresentanza legale dell'ENS

Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Ente Nazionale Sordi.

Egli inoltre:

- a. vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- b. convoca il Congresso, l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo e presiede l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo;
- c. cura e coordina la gestione economica dell'ENS e l'attività istituzionale dell'ENS secondo gli indirizzi del Congresso, dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo;
- d. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo;
- e. può assegnare a membri del Consiglio Direttivo specifiche deleghe su determinate materie;
- f. adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
- g. propone al Consiglio Direttivo la nomina del Vice Presidente e del Segretario Generale;
- h. promuove giudizi nell'interesse dell'Ente normalmente previa deliberazione del Consiglio Direttivo o, in caso di necessità e/o urgenza, con delibera presidenziale da sottoporre a ratifica alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo e resiste nei giudizi intentati contro l'Ente, informandone il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di vacanza della carica di Presidente Nazionale comunque determinata l'Assemblea Nazionale provvede alla sua sostituzione.

Nelle riunioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo, il Presidente assicura l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nonché il mantenimento dell'ordine e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni con facoltà, se necessario, di sospendere e di sciogliere le adunanze facendone redigere processo verbale.

Il Presidente Nazionale può partecipare personalmente o delegando un componente del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea Nazionale alle riunioni degli organi periferici dell'Ente.

L'incapacità e/o la vacanza del Presidente Nazionale, devono essere tali da impedirgli l'esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.

Il Vice Presidente, entro 90 giorni dalla deliberazione unanime del Consiglio Direttivo che accerta l'incapacità e/o la vacanza, convoca l'Assemblea Nazionale che provvede, con il voto

favorevole di tre quarti dei suoi membri, alla sostituzione temporanea del Presidente Nazionale, sulla base della sussistenza di oggettivi riscontri debitamente documentati.

Il Presidente subentrato resta in carica fino alla data di svolgimento del Congresso Nazionale, da tenersi comunque entro sei mesi dalla delibera di nomina.

## **TITOLO IX**

### **DEL SEGRETARIO GENERALE**

#### **Art. 40**

##### **Nomina e competenze**

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'Ente tra persone in possesso di laurea vecchio ordinamento o magistrale.

Il Segretario Generale:

- a. coadiuva il Presidente Nazionale nel perseguimento delle finalità associative;
- b. partecipa alle riunioni del Congresso, dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo con voto consultivo e alle riunioni del Collegio Centrale dei Sindaci su richiesta del Collegio;
- c. cura e redige, sotto la sua personale responsabilità, tutti gli atti amministrativi ed i verbali delle riunioni di cui alla lettera b);
- d. è il superiore gerarchico del personale dipendente dell' E.N.S.;
- e. sovrintende al funzionamento degli uffici dell' E.N.S. e ne coordina l'attività amministrativa.

In caso di sopravvenuta incapacità, impedimento temporaneo o vacanza comunque determinata, viene sostituito nelle sue funzioni da altra persona nominata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Consiglio Direttivo con apposito atto deliberativo determina il compenso del Segretario Generale che è a carico della Sede Centrale.

Le funzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente sono esercitate dal Segretario Generale in conformità dei procedimenti stabiliti dalle leggi e dal contratto CCNL di riferimento.

La sanzione del biasimo è irrogata dal Segretario Generale.

Le sanzioni della multa e della sospensione sono irrogate dal Segretario Generale d'intesa con

il Presidente Nazionale.

La sanzione del licenziamento è adottata dal Consiglio Direttivo anche su proposta del Segretario Generale.

## **TITOLO X**

### **DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

#### **Art. 41**

##### **Composizione e competenze**

Il Collegio dei Probiviri si compone di 5 membri nominati dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo tra persone di specchiata condotta morale e civile e di comprovata esperienza in materie giuridiche che non rivestono cariche all'interno dell'Ente e non siano socie.

Il Collegio elegge il Presidente e il Vice Presidente tra i propri membri.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Probiviri ha competenza esclusiva sui provvedimenti disciplinari e su istanza del Consiglio Provinciale, Consiglio Regionale e Consiglio Direttivo può emettere in via cautelare il provvedimento della sospensione dai diritti associativi qualora ricorrano ragioni di urgenza nelle more della conclusione del procedimento disciplinare.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e insindacabili.

Il Presidente convoca le riunioni del Collegio con comunicazione scritta inviata almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno tre dei componenti tra i quali il Presidente o il Vice presidente.

In caso di tre assenze consecutive ingiustificate il componente decade dall'incarico e l'Assemblea Nazionale procede alla nomina del nuovo componente, proposto dal Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile.

In caso di rinuncia, incompatibilità, indisponibilità comunque sopravvenuta di uno o più

componenti del Collegio, si provvede alla sostituzione nelle modalità previste al comma precedente.

In assenza del Presidente le riunioni vengono presiedute dal Vice Presidente.

## **Art. 42**

### **Il procedimento disciplinare**

Il Consiglio Provinciale, il Consiglio Regionale e il Consiglio Direttivo, ravvisato un comportamento passibile di provvedimento disciplinare, entro il termine di sessanta giorni dalla commissione del fatto ovvero dalla sua piena conoscenza, trasmettono con PEC o mezzo equipollente, l'atto deliberativo contenente l'istanza motivata, con allegata la documentazione comprovante i fatti, alla Segreteria dei Probiviri la quale entro i successivi dieci giorni dal ricevimento la trasmette, a mezzo PEC o mezzo equipollente, al Collegio dei Probiviri affinché questo eserciti l'azione disciplinare.

Il Procedimento può essere avviato anche su segnalazione del socio che denuncerà il fatto con comunicazione da inviarsi mezzo PEC o mezzo equipollente indirizzata al Consiglio Provinciale in questo caso il termine di sessanta giorni di cui al comma precedente decorre dalla ricezione della segnalazione del socio.

Qualora nelle more del procedimento si sia trovato un componimento bonario, le parti dovranno far pervenire comunicazione congiunta e sottoscritta personalmente di richiesta di archiviazione del procedimento.

In quest'ultimo caso, salvo eccezionali e motivate ragioni, il Collegio dei Probiviri comunicherà, dopo aver effettuato le opportune verifiche e dopo la prima riunione utile, l'archiviazione del procedimento.

Il Collegio, qualora dalla documentazione trasmessa emerga la manifesta infondatezza della domanda può chiedere chiarimenti direttamente all'Organo competente o al socio che ha effettuato la segnalazione o disporre l'immediata archiviazione.

Qualora invece ravvisi la fondatezza dell'istanza, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa dà avvio all'azione disciplinare contestando per iscritto a mezzo PEC o mezzo equipollente al socio/dirigente le infrazioni rilevate, dandogli la possibilità di produrre gli eventuali elementi a sua discolta entro quindici giorni dal ricevimento delle contestazioni.

Nel medesimo termine di 30 giorni il Collegio dà comunicazione al socio/dirigente contro cui si

procede, all'organo proponente o al socio che ha effettuato la segnalazione e alla Sede Centrale dell'apertura dell'istruttoria e/o dell'archiviazione.

Successivamente il Collegio comunica all'interessato e all'Organo proponente il giorno e l'ora di convocazione del Collegio, comunicando con PEC o mezzo equipollente almeno quindici giorni prima della data di convocazione dello stesso, che è data loro facoltà di comparire di persona.

Qualora il socio/dirigente non si presenti all'audizione senza giustificato motivo decade dalla facoltà di comparire di persona, in caso di motivata richiesta di rinvio, i termini del procedimento saranno sospesi fino alla fissata audizione.

La richiesta motivata di rinvio di cui al comma precedente non può essere presentata dalla stessa parte per più di due volte nell'ambito del medesimo procedimento.

Conclusa l'istruttoria, il Collegio delibera i provvedimenti da assumere. La decisione dovrà essere comunicata tramite PEC o mezzo equipollente all'interessato, al Consiglio Regionale e alla Sezione Provinciale, al socio che ha effettuato la segnalazione e alla Sede Centrale entro i 30 giorni successivi dalla chiusura dell'attività istruttoria.

Il procedimento disciplinare, dalla ricezione della comunicazione delle contestazioni all'incolpato, non può avere una durata superiore ai giorni centotrenta, salvo le previste ipotesi di sospensione dei termini.

Nei casi di condanna definitiva per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali penali, il Collegio dei Probiviri, sempre su istanza degli organi di cui all'art. 17 dello Statuto, può dichiarare la incompatibilità dell'interessato con la condizione di socio all'ENS valutando a tal fine la gravità dei fatti imputati a suo carico e la condotta tenuta successivamente, alla luce dei principi e dei fini ispiratori dell'Ente indicati nello Statuto, nei regolamenti e dal Codice Etico.

I termini di cui ai commi precedenti sono comunque sospesi dal 30 luglio al 15 settembre.

## **TITOLO XI**

### **DEL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI**

#### **Art. 43**

##### **Composizione e competenze**

Il Collegio Centrale dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati

dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo, tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili.

Il Collegio Centrale dei Sindaci dura in carica cinque anni e i membri non possono essere riconfermati per più di tre mandati consecutivi.

Un componente dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti è indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che svolge la vigilanza sull'E.N.S..

Il Collegio elegge il proprio Presidente tra i membri effettivi.

Il Collegio ha il compito di verificare la gestione economica e finanziaria dell'Ente e a tal fine ispeziona i libri e i documenti contabili, verifica la regolare tenuta delle scritture e provvede all'accertamento dello stato di cassa, redigendone almeno ogni tre mesi il verbale, limitatamente ai libri e documenti della Sede Centrale.

Verifica il rispetto delle norme statutarie ed effettua la revisione contabile limitatamente alla Sede Centrale.

Al termine di ogni esercizio presenta all'Assemblea Nazionale la relazione sul Bilancio consuntivo della Sede Centrale e sul Bilancio Consolidato ed esprime parere sul Bilancio Preventivo.

I componenti del Collegio Centrale dei Sindaci possono assistere alle riunioni del Congresso, dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo.

I membri del Collegio Centrale dei Sindaci non possono essere revocati se non per giusta causa.

Essi non possono essere dipendenti, collaboratori o consulenti retribuiti dell'ENS, pena la decadenza dall'incarico;

Essi non possono avere rapporti di parentela, affinità o coniugio con i dirigenti o dipendenti dell'Ente, i membri del Collegio dei Probiviri e con i soci che rivestono cariche elettive;

In caso di decadenza, revoca, rinuncia o vacanza comunque determinata, l'Assemblea Nazionale, procede con urgenza alle necessarie integrazioni sui nominativi proposti dal Consiglio Direttivo.

## **TITOLO XII**

### **DEL SERVIZIO DI CASSA**



## **Art. 44**

### **Dell'Istituto Cassiere**

L'Istituto Cassiere della Sede Centrale, dei Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali è scelto dal Consiglio Direttivo fra Istituti di credito di notoria solidità.

Il servizio di cassa e di conto corrente è regolato da apposita convenzione.

Gli ordinativi di riscossione e di pagamento devono essere firmati congiuntamente dal Presidente e dal Capo Ufficio Ragioneria e dal Segretario Generale per la Sede Centrale; dal Presidente e dal Consigliere Anziano per i Consigli Regionali; dal Presidente e Consigliere Anziano per le Sezioni Provinciali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente o del Consigliere Anziano firma il Vice Presidente.

Ogni ordinativo deve contenere l'indicazione della causale dell'entrata o della spesa e portare allegati i corrispondenti documenti giustificativi, nonché la necessaria copertura in bilancio.

E' facoltà del Consiglio Direttivo, per particolari e motivate ragioni, intrattenere rapporti di conto corrente, deposito, custodia, finanziamenti, investimenti, ecc. con altri istituti bancari.

Per motivate ragioni e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, i Consigli Regionali, i Consigli Provinciali, le Rappresentanze Intercomunali e i Circoli Culturali e ricreativi possono, per la custodia dei fondi, per l'esecuzione dei pagamenti e delle riscossioni, avvalersi di istituto di credito diverso dal Cassiere.

## **TITOLO XIII**

### **DEGLI ORGANI REGIONALI**

## **Art. 45**

### **Organizzazione**

L'organizzazione dell'ENS su base regionale corrisponde al territorio delle Regioni a statuto ordinario e speciale.

Sono Organi regionali il Congresso Regionale, l'Assemblea Regionale, il Consiglio Regionale, il Presidente Regionale, il Segretario Regionale e il Revisore Regionale.

#### **Art. 46**

#### **Entrate regionali**

Le entrate regionali sono costituite dalla quota sociale nella parte di competenza, dai contributi disposti dagli Organi centrali dell'ENS, dai contributi dell'Ente Regione o di altri Enti, da oblazioni e contributi di privati, da ogni altra entrata.

### **TITOLO XIV**

#### **DEL CONGRESSO REGIONALE**

#### **Art. 47**

#### **Composizione e convocazione**

Il Congresso Regionale è convocato ogni cinque anni per eleggere il Consiglio Regionale e il suo Presidente.

Il Presidente Regionale uscente convoca il Congresso Regionale con PEC o mezzo equipollente da spediti entro e non oltre trenta giorni prima della celebrazione del Congresso.

L'avviso di convocazione deve essere affisso nella bacheca sociale delle Sezioni Provinciali della Regione.

Eleggono il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale, con scrutinio segreto, i Presidenti e i Consiglieri Provinciali eletti nei Congressi Provinciali.

Della convocazione deve essere data comunicazione alla Sede Centrale.

Il Presidente e il Consiglio Regionale uscenti partecipano al voto per l'elezione del nuovo Presidente e Consiglio Regionale.

Il Presidente uscente, entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca il nuovo Consiglio Regionale per la verifica delle condizioni di eleggibilità ed il passaggio di consegne



con il Presidente neoeletto.

Partecipano al Congresso Regionale, con voto consultivo, il Revisore Regionale, il Segretario Regionale e il Presidente Regionale del CGSI, se presente.

E' facoltà del Presidente Regionale invitare al Congresso esponenti regionali del mondo della disabilità, delle Istituzioni, delle Organizzazioni Sindacali, del mondo associativo, del mondo politico, finanziario e imprenditoriale.

## **Art. 48**

### **Le candidature**

Le candidature devono essere presentate mediante PEC o mezzo equipollente venti giorni prima del Congresso al Consiglio Regionale che, previa verifica dei requisiti per le candidature, provvede a redigere le apposite liste, per l'elezione del Presidente e per l'elezione dei Consiglieri, che vengono affisse nella bacheca regionale e fatte pervenire entro cinque giorni a tutte le Sezioni ENS della Regione.

In caso di candidatura presentata con raccomandata a.r. farà fede la data del timbro postale di spedizione.

## **Art. 49**

### **Il Collegio di Presidenza**

Il Congresso, su proposta del Presidente Regionale uscente, provvede alla costituzione di un collegio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente, tre scrutatori e da tre a sette questori, tutti scelti fra i soci effettivi che non siano candidati.

I componenti del Collegio vengono nominati a maggioranza con voto palese dell'assemblea congressuale.

Il collegio di presidenza del Congresso:

- a. dirige i lavori assembleari secondo l'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione;
- b. vigila sul buon andamento delle operazioni elettorali disponendo, se necessario, per il tramite dei questori, l'allontanamento di coloro che la disturbassero;
- c. dirime eventuali controversie assembleari;

d. proclama gli eletti.

Il Segretario Regionale è il segretario del Congresso Regionale e ne cura la redazione del verbale, predisponendone una copia anche per la Sede Centrale.

L'Assemblea può essere sospesa per gravi motivi dal suo Presidente e rinviata a data da destinarsi.

Il Presidente dell'Ente e i componenti il Consiglio Direttivo possono partecipare al Congresso Regionale senza diritto di voto.

I soci effettivi e aggregati possono partecipare al Congresso in qualità di osservatori.

## **TITOLO XV**

### **DELL'ASSEMBLEA REGIONALE**

#### **Art. 50**

##### **Composizione e convocazione**

L'Assemblea Regionale è costituita dal Presidente Regionale, dai componenti il Consiglio Regionale, dai Presidenti e dai Consiglieri Provinciali eletti nelle Assemblee Provinciali.

L'Assemblea Regionale, convocata con PEC o mezzo equipollente, si riunisce in via ordinaria due volte l'anno entro il 20 marzo per l'approvazione della relazione sulle attività del Consiglio Regionale e del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e entro il 31 ottobre per l'approvazione della relazione programmatica e del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

L'Assemblea Regionale sempre entro il 20 marzo approva il bilancio consuntivo unico costituito dai bilanci consuntivi del Consiglio Regionale e delle relative Sezioni Provinciali.

L'Assemblea Regionale si riunisce in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno, in ogni caso indicando, obbligatoriamente, i punti da inserire all'Ordine del Giorno.

In caso di convocazione richiesta dalla metà dei componenti, il Presidente deve diramare la convocazione entro trenta giorni.

L'Assemblea delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli eventualmente

presentati, prima dell'apertura dei lavori, da due terzi dei suoi componenti.

L'ordine del giorno può essere integrato, anche dopo l'apertura dei lavori, dagli argomenti proposti dal Presidente ed approvati dalla maggioranza dell'assemblea.

Il Presidente dell'Ente e i componenti il Consiglio Direttivo possono partecipare al Congresso e all'Assemblea Regionale senza diritto di voto.

## **Art. 51**

### **Competenze**

L'Assemblea Regionale:

- a. determina gli indirizzi politico-sociali dell'ENS a livello regionale;
- b. approva la relazione sulle attività del Consiglio Regionale e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente oltre al bilancio consuntivo unico;
- c. approva la relazione programmatica e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- d. delibera la nomina del Revisore Regionale;
- e. delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale sottopone al suo esame;
- f. delibera, quando presentata, la mozione di sfiducia al Consiglio Regionale su proposta di almeno due terzi dei suoi membri, presentata e votata a maggioranza assoluta con le modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 34;

La mozione di sfiducia si intende sempre presentata al Consiglio e al suo Presidente.

In caso di sfiducia il Presidente Regionale dà immediata comunicazione della sfiducia e, comunque, entro tre giorni, alla Sede Centrale affinché il Consiglio Direttivo nomini il commissario straordinario alla prima riunione utile.

Il Presidente Regionale sfiduciato, sotto personale responsabilità, resta in carica per la sola gestione ordinaria fino al passaggio di consegne col commissario straordinario che provvederà anche alla convocazione del Congresso Regionale Straordinario.

## **TITOLO XVI**

### **DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**Art. 52****Composizione**

Il Consiglio Regionale è composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente, eletti dal Congresso Regionale secondo il seguente criterio: tre membri per le Regioni fino a cinque province, cinque membri per le Regioni che annoverano più di cinque province.

Nelle regioni Trentino Alto Adige/Sudtirolo e Valle d'Aosta non viene costituito alcun organo regionale e i Presidenti delle Sezioni Provinciali di Trento e di Bolzano e della sede regionale della Regione Valle d'Aosta, sono membri di diritto dell'Assemblea Nazionale.

In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata di uno o più Consiglieri - che non rappresentino la maggioranza del Consiglio stesso - questo viene integrato seguendo l'ordine dei voti riportati in Assemblea.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene tempestivamente convocato il Congresso Regionale Straordinario per l'elezione dei soli Consiglieri mancanti che restano in carica sino alla scadenza dell'organo che sono chiamati ad integrare.

Qualora nel Consiglio si sia dimessa simultaneamente la maggioranza dei suoi membri o, comunque, per qualsiasi ragione il Consiglio venga a trovarsi nell'impossibilità di funzionare il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Commissario Straordinario.

Il Presidente e il Consiglio Regionale commissariati, sotto la loro personale responsabilità, restano in carica per la sola gestione ordinaria fino al passaggio di consegne col Commissario Straordinario.

Il Consiglio Regionale rimane in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I componenti di esso che senza giustificato motivo oggettivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Regionale assume la seguente denominazione "Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - ENS - ONLUS - Consiglio Regionale...".

Il Consiglio Regionale ha sede di norma presso la Sezione Provinciale della città capoluogo di regione o in luogo diverso previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il Consiglio Regionale abbia sede presso la Sezione Provinciale, partecipa con quest'ultima alle spese di gestione dei locali, secondo criteri di proporzionalità.

Qualora il Consiglio Regionale abbia sede in un immobile di proprietà dell'E.N.S. oltre alle

spese ordinarie di mantenimento verserà una quota mensile a titolo di contributo presso il fondo costituito dalla Sede Centrale per il mantenimento e gestione degli immobili.

### Art. 53

#### Competenze

Il Consiglio Regionale rappresenta, tutela e difende gli interessi morali, civili, culturali ed economici della categoria nell'ambito del territorio regionale.

Esso inoltre:

- a. gestisce ed amministra le entrate regionali, provvedendo alla loro destinazione e spesa secondo le disposizioni di legge regionali nonché alla loro suddivisione ed erogazione a favore delle Sezioni Provinciali del territorio;
- b. attua in ambito regionale gli atti deliberativi e di indirizzo dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Regionale ed organizza l'attività istituzionale e sociale a livello regionale;
- c. promuove iniziative legislative in ambito regionale a favore dei sordi;
- d. elegge il Vice Presidente su proposta del Presidente e dichiara la decadenza dei suoi membri ai sensi dell'art. 52 comma 8;
- e. propone all'Assemblea Regionale la nomina del Revisore Regionale;
- f. approva entro il 15 marzo la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il 31 ottobre la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- g. approva entro il 15 marzo i bilanci consuntivi delle Sezioni Provinciali relativi all'esercizio precedente ed entro il 31 ottobre i bilanci preventivi delle Sezioni Provinciali relativi all'esercizio successivo;
- h. presenta all'Assemblea Regionale, per l'approvazione, la relazione programmatica ed il bilancio preventivo, la relazione morale e finanziaria, il conto consuntivo e il bilancio unico regionale;
- i. delibera le variazioni di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale;
- j. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza dell'Assemblea Regionale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
- k. svolge le funzioni di coordinamento e di indirizzo delle Sezioni Provinciali;
- l. esercita il controllo amministrativo e contabile sulle Sezioni Provinciali;
- m. autorizza le iniziative di carattere regionale proposte dai Consigli Provinciali;
- n. istituisce su proposta delle Sezioni Provinciali le rappresentanze intercomunali e locali;

- o. designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'Ente negli organismi pubblici e privati di carattere regionale, eccetto quelli di competenza del Consiglio Direttivo;
- p. delibera in ordine alla conclusione di contratti e convenzioni del Consiglio Regionale, ad eccezione dei rapporti di lavoro, dell'assunzione del personale e all'instaurazione di contratti di consulenza e/o collaborazione, previa verifica della copertura economica e sotto responsabilità personale connessa verso i terzi e verso l'Ente;
- q. propone al Consiglio Direttivo l'assunzione del personale dipendente e l'instaurazione dei rapporti di consulenza e/o collaborazione presso il Consiglio Regionale e Sezioni Provinciali, previa verifica della copertura economica e sotto responsabilità personale connessa verso i terzi e verso l'Ente;
- r. ratifica le delibere del Consiglio Provinciale relative alla conclusione di contratti e convenzioni ad eccezione dei contratti di lavoro per l'assunzione del personale e/o instaurazione di collaborazioni professionali e/o all'instaurazione di rapporti di consulenza, previa verifica della copertura economica e sotto responsabilità personale connessa verso i terzi e verso l'Ente in solido al Consiglio Provinciale;
- s. può istituire settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;
- t. propone al Consiglio Direttivo il commissariamento straordinario in sostituzione del Consiglio Provinciale, indicando il nominativo del commissario, qualora si sia verificata la vacanza o in presenza di persistenti irregolarità;
- u. nomina i Commissari *ad acta* presso i Consigli Provinciali;
- v. dispone visite ispettive presso i Consigli Provinciali;

Gli atti deliberativi devono essere trasmessi con PEC o mezzo equipollente, a pena di decadenza, alla Sede Centrale entro cinque giorni dalla loro adozione.

Gli atti deliberativi di cui alla lettera t di questo articolo diventano efficaci solo dopo la ratifica del Consiglio Direttivo.

## **Art. 54**

### **Convocazione**

Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente Regionale.

Si riunisce in via ordinaria ogni due mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri, in ogni caso indicando, obbligatoriamente, i punti da inserire all'Ordine del Giorno.

In caso di convocazione richiesta dalla metà dei componenti, il Presidente deve diramare la convocazione entro trenta giorni.



Il Consiglio Regionale è convocato per iscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Della convocazione deve essere data comunicazione scritta alla Sede Centrale.

Il Presidente Regionale può invitare alle riunioni del Consiglio Regionale i Presidenti Provinciali.

## TITOLO XVII

### DEL PRESIDENTE REGIONALE

#### Art. 55

#### Competenze

Il Presidente Regionale rappresenta l'Ente Nazionale Sordi nel territorio regionale.

Egli inoltre:

- a. vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- b. convoca il Congresso Regionale, l'Assemblea Regionale e il Consiglio Regionale e presiede l'Assemblea Regionale e il Consiglio Regionale;
- c. cura e coordina la gestione economica di competenza regionale;
- d. propone al Consiglio Regionale la nomina del Vice Presidente;
- e. propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario Regionale;
- f. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale;
- g. propone al Consiglio Direttivo giudizi nell'interesse dell'Ente e informa immediatamente, sotto sua personale responsabilità, il Presidente Nazionale degli eventuali giudizi intentati contro il Consiglio Regionale;
- h. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
- i. firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio Regionale, ivi compresi i contratti e convenzioni, ad eccezione dei contratti di lavoro per l'assunzione del personale e/o instaurazione di collaborazioni professionali e/o all'instaurazione di rapporti di consulenza, deliberate dal Consiglio Regionale.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di vacanza della carica di Presidente Regionale comunque determinata l'Assemblea Regionale provvede alla sua sostituzione.

Le delibere di cui all'art. 53 comma 2 lettera r dello Statuto, vengono ratificate dal Presidente ai sensi della lettera h del presente articolo, qualora la convocazione del Consiglio Regionale non cada nei quindici giorni successivi alla ricezione dell'atto.

L'incapacità e/o la vacanza del Presidente Regionale, devono essere tali da impedirgli l'esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.

Il Vice Presidente, entro 90 giorni dalla deliberazione unanime del Consiglio Regionale che accerta l'incapacità e/o la vacanza, convoca l'Assemblea Regionale che provvede all'elezione del Presidente Regionale.

## **TITOLO XVIII**

### **DEL SEGRETARIO REGIONALE**

#### **Art. 56**

#### **Competenze**

Il Segretario Regionale:

- a. coadiuva il Presidente Regionale nel perseguimento delle finalità associative;
- b. partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Regionale con voto consultivo;
- c. cura e redige, sotto la sua personale responsabilità, tutti gli atti amministrativi ed i verbali delle riunioni di cui alla lettera b;
- d. sovrintende al funzionamento degli uffici del Consiglio Regionale e ne coordina l'attività amministrativa;
- e. è il superiore gerarchico del personale dipendente del Consiglio Regionale.

In caso di sopravvenuta incapacità, impedimento o vacanza temporanei, viene provvisoriamente sostituito nelle sue funzioni da altra persona nominata dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente Regionale.

Il Consiglio Regionale con apposito atto deliberativo determina l'indennità di carica del Segretario Regionale rispettando i limiti indicati dall'Assemblea Nazionale.



Le funzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente del Consiglio Regionale sono esercitate dal Segretario Generale anche su segnalazione del Segretario Regionale in conformità dei procedimenti stabiliti dalle leggi e dal CCNL di riferimento. La sanzione del biasimo è irrogata dal Segretario Generale anche su segnalazione del Segretario Regionale o dal Consiglio Regionale. Le sanzioni della multa e della sospensione sono irrogate dal Segretario Generale, anche su segnalazione del Segretario Regionale, o da quest'ultimo d'intesa con il Consiglio Regionale. La sanzione del licenziamento è adottata dal Consiglio Direttivo anche su proposta motivata del Consiglio Regionale.

## **TITOLO XIX**

### **DEL REVISORE REGIONALE**

#### **Art. 57**

##### **Composizione e competenze**

I Consigli Regionali e le province autonome di Trento e Bolzano si dotano di un Revisore Regionale nominato dall'Assemblea Regionale, tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili.

Il Revisore Regionale dura in carica cinque anni può essere riconfermato per non più di tre mandati consecutivi.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale.

Il Revisore Regionale:

- a. verifica la gestione economica e finanziaria dei Consigli Regionali;
- b. verifica almeno ogni tre mesi i documenti contabili e lo stato di cassa redigendone il verbale;
- c. redige la relazione sul Bilancio Preventivo, Consuntivo e Unico Regionale;
- d. verifica il rispetto delle norme statutarie ed effettua la revisione contabile del Consiglio Regionale e delle Sezioni Provinciali.

Il Revisore Regionale svolge le proprie funzioni di controllo anche nelle sedi provinciali;

Non può essere dipendente, collaboratore o consulente retribuito dell'ENS, pena la decadenza dall'incarico.

Non può avere rapporti di parentela, affinità o coniugio con i dirigenti o dipendenti dell'Ente, i membri del Collegio dei Probiviri e con i soci che rivestono cariche elettive;

Non può essere revocato se non per giusta causa.

In caso di decadenza, revoca, rinunzia o vacanza comunque determinata, l'Assemblea Regionale procede con urgenza alla necessaria sostituzione per un tempo non superiore alla restante consiliatura.

## **TITOLO XX**

### **DEGLI ORGANI PROVINCIALI**

#### **Art. 58**

##### **Organizzazione**

L'organizzazione dell'ENS su base provinciale corrisponde al territorio delle Province.

Sono Organi provinciali il Congresso Provinciale, il Consiglio Provinciale, il Presidente Provinciale.

La Sezione Provinciale assume la seguente denominazione "Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - ENS - ONLUS - Sezione Provinciale di...".

La Sezione Provinciale ha sede nella città capoluogo di Provincia.

Qualora nella Sezione il numero dei soci diventi inferiore a 50, per dimissioni o altra causa, o vengano a mancare le condizioni di carattere organizzativo o finanziario che escludano la possibilità di un normale funzionamento o di gestione autonoma, il Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio Regionale competente, può provvedere alla soppressione della Sezione, determinando le modalità di destinazione dei soci ad essa iscritti alle Sezioni Provinciali limitrofe più idonee ad accoglierli nella propria organizzazione.

Qualora la Sezione abbia sede in un immobile di proprietà dell'E.N.S. oltre alle spese ordinarie di mantenimento verserà una quota mensile a titolo di contributo presso il fondo costituito dalla Sede Centrale per il mantenimento e gestione degli immobili.

#### **Art. 59**

## **Entrate provinciali**

Le entrate provinciali sono costituite dalla quota sociale nella parte di competenza, dai contributi disposti dagli Organi centrali e regionali dell'ENS, da oblazioni e contributi pubblici e privati, da ogni altra entrata.

### **TITOLO XXI**

#### **DEL CONGRESSO PROVINCIALE**

##### **Art. 60**

###### **Composizione e convocazione**

Il Congresso Provinciale è costituito dai soci effettivi e aggregati iscritti nella circoscrizione della Sezione.

Esso è convocato dal Presidente Provinciale e si riunisce in via ordinaria una volta ogni cinque anni ed in via straordinaria quando ne sia stata fatta richiesta da almeno la metà dei Soci effettivi.

La convocazione del Congresso Provinciale è deliberata dal Consiglio Provinciale 45 giorni prima della data fissata per lo svolgimento. In occasione della medesima riunione il Consiglio Provinciale, sulla scorta del registro dei soci effettivi e aggregati, provvede alla compilazione di un elenco - in ordine alfabetico - di coloro che si trovano nelle condizioni di poter validamente partecipare al Congresso.

Sono esclusi dall'elenco i soci effettivi e aggregati:

- a. che non risultino iscritti nella circoscrizione della Sezione almeno due mesi prima della data fissata per il Congresso;
- b. che non siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- c. che non risultino in possesso dei diritti associativi a seguito del provvedimento disciplinare della sospensione o dell'espulsione.

Il Presidente Provinciale, nel diramare gli avvisi di convocazione, è vincolato all'elenco deliberato dal Consiglio.

Il Congresso Provinciale deve tenersi, di norma, nel secondo semestre dell'anno solare salvo motivata deroga autorizzata dal Consiglio Direttivo che ne dà comunicazione anche al Consiglio Regionale competente.

L'avviso di convocazione deve essere affisso nell'albo sociale almeno 30 giorni prima della data fissata per la celebrazione del congresso.

## **Art. 61**

### **Competenze**

Sono di competenza del Congresso Provinciale:

- a. la discussione ed approvazione della relazione morale e finanziaria del Consiglio Provinciale;
- b. la determinazione degli indirizzi politico-sociali dell'ENS a livello provinciale;
- c. l'elezione del Presidente Provinciale;
- d. l'elezione del Consiglio Provinciale;
- e. la mozione di sfiducia, se presentata, al Consiglio Provinciale su proposta di almeno un terzo dei soci effettivi con voto della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto presenti in Congresso con le modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 34.

La mozione di sfiducia si intende sempre presentata al Consiglio e al suo Presidente.

In caso di sfiducia il Presidente Provinciale dà immediata comunicazione della sfiducia e, comunque, entro tre giorni, al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale affinché il Consiglio Direttivo deliberi, sul nominativo proposto del Consiglio Regionale, il commissario straordinario alla prima riunione utile.

Il Presidente Provinciale sfiduciato, sotto personale responsabilità, resta in carica per la sola gestione ordinaria fino al passaggio di consegne col commissario straordinario.

Il Presidente dell'Ente, i componenti il Consiglio Direttivo ed il Presidente Regionale cui fa capo la Sezione, possono intervenire al Congresso senza diritto di voto.

## **Art. 62**

### **Le candidature**

Il Consiglio Provinciale cura la raccolta delle candidature che devono essere presentate dai soci mediante PEC o mezzo equipollente entro i quindici giorni che precedono la data fissata per il Congresso, per le raccomandate a.r. fa fede il timbro di spedizione.

Verificati i requisiti per la validità delle candidature, il Consiglio Provinciale procede alla compilazione delle liste dei candidati, una per l'elezione del Presidente ed una per l'elezione dei Consiglieri, che devono essere affisse nella bacheca sezionale nei cinque giorni precedenti al Congresso.

## **Art. 63**

### **Del Collegio di Presidenza e dei successivi adempimenti**

L'assemblea congressuale, su proposta del Presidente Provinciale uscente, provvede alla costituzione di un collegio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente, tre scrutatori e da tre a sette questori, tutti scelti fra i soci effettivi che non siano candidati.

I componenti del Collegio vengono nominati a maggioranza con voto palese del Congresso.

Il collegio di presidenza del Congresso:

- a. dirige i lavori assembleari secondo l'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione;
- b. vigila sul buon andamento delle operazioni elettorali disponendo, se necessario, per il tramite dei questori, l'allontanamento di coloro che la disturbassero;
- c. dirime eventuali controversie assembleari;
- d. proclama gli eletti.

I lavori del Congresso saranno verbalizzati da un segretario sotto propria responsabilità, all'uopo nominato, scelto tra persone diplomate o con titolo di studio superiore, che curerà la redazione del verbale predisponendone una copia anche per il Consiglio Regionale e la Sede Centrale.

Il Congresso può essere sospeso per gravi motivi dal suo Presidente e rinviato a data da destinarsi.

Il Presidente uscente, entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti convoca il nuovo Consiglio Provinciale, senza prenderne parte, per la verifica delle condizioni di eleggibilità e

per prendere atto dell'esercizio del diritto di opzione.

Il Consiglio procede quindi alla individuazione ed alla nomina del Consigliere Anziano, che è di norma colui che ha rivestito per il maggior numero di anni cariche elettive in seno alla Sezione o, in caso di parità, il più anziano di iscrizione all'ENS o, in caso di uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

Entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio, il Presidente subentrante e quello uscente procedono al passaggio delle consegne.

## **TITOLO XXII**

### **DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

#### **Art. 64**

##### **Composizione**

Il Consiglio Provinciale è composto da tre, cinque o sette membri compreso il Presidente eletti dal Congresso Provinciale secondo il seguente criterio: tre membri per le Province fino a duecento soci effettivi, cinque membri per le Province fino a seicento soci effettivi, sette membri per le Province con più di seicento soci effettivi.

In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata di uno o più Consiglieri - che non rappresentino la maggioranza del Consiglio stesso - questo viene integrato seguendo l'ordine dei voti riportati in Congresso.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene tempestivamente convocato il Congresso Provinciale straordinario per l'elezione dei soli Consiglieri mancanti che restano in carica sino alla scadenza dell'organo che sono chiamati ad integrare.

Il Consiglio Provinciale rimane in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I componenti che senza giustificato motivo oggettivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Qualora nel Consiglio si sia dimessa la maggioranza dei suoi membri o, comunque, per qualsiasi ragione il Consiglio venga a trovarsi nell'impossibilità di funzionare, il Consiglio Regionale provvede a nominare un Commissario straordinario, ratificato dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Fino alla ratifica del commissariamento, il Presidente e il Consiglio Provinciale commissariati, sotto loro personale responsabilità, restano in carica per la sola gestione ordinaria.

## Art. 65

### Competenze

Il Consiglio Provinciale rappresenta, tutela e difende gli interessi morali, civili, culturali ed economici della categoria nell'ambito del territorio provinciale.

Esso inoltre:

- a. attua in ambito provinciale gli atti deliberativi e di indirizzo del Consiglio Direttivo, del Consiglio Regionale e del Congresso Provinciale;
- b. elegge il Vice Presidente su proposta del Presidente e dichiara la decadenza dei propri membri ai sensi dell'art. 64 comma 5;
- c. propone al Consiglio Regionale la costituzione o la soppressione di rappresentanze intercomunali e locali;
- d. autorizza le iniziative di carattere provinciale proposte dalle rappresentanze intercomunali e locali;
- e. designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'Ente negli organismi pubblici e privati di carattere provinciale, eccetto quelli di competenza del Consiglio Direttivo e del Consiglio Regionale;
- f. approva e trasmette al Consiglio Regionale, entro il 20 febbraio, la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il 30 settembre la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- g. presenta al Congresso Provinciale per l'approvazione la relazione morale e finanziaria quinquennale;
- h. delibera in ordine alla conclusione di contratti e convenzioni, previa verifica della copertura economica e sotto responsabilità personale connessa verso i terzi e verso l'Ente la cui efficacia è subordinata alla ratifica del Consiglio Regionale, propone al Consiglio Direttivo l'assunzione del personale dipendente e l'instaurazione di rapporti di consulenza e collaborazione professionale presso la Sezione Provinciale da sottoporre a ratifica del Consiglio Regionale, ferma restando la connessa responsabilità personale solidale verso i terzi e verso l'ENS;
- i. delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale e/o il Consiglio Direttivo sottopongono al suo esame;



- j. può istituire settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;
- k. dispone visite ispettive presso le rappresentanze intercomunali e locali e presso i circoli culturali e ricreativi.

I responsabili delle rappresentanze intercomunali e dei circoli culturali e ricreativi che rifiutino, ritardino, impediscano o ostacolino le visite ispettive di cui alla lettera k soggiacciono alla decadenza di cui all'art. 25 comma 2.

Gli atti deliberativi devono essere trasmessi con PEC o mezzo equipollente, a pena di decadenza, al Consiglio Regionale entro cinque giorni dalla loro adozione.

Gli atti deliberativi di cui alla lettera h sono validi ed efficaci solo dopo la ratifica del Consiglio Regionale o l'approvazione del Presidente Regionale ai sensi dell'art. 55 comma 5 lettera h dello Statuto nel caso in cui il Consiglio Regionale non venga convocato nei quindici giorni successivi alla ricezione dell'atto.

## **Art. 66**

### **Convocazione**

Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale.

Si riunisce in via ordinaria ogni due mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, quando ne venga fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri, quando ne venga fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o dal Consiglio Regionale.

Se la riunione è richiesta da almeno la metà dei membri del Consiglio Provinciale dal Consiglio Direttivo o dal Consiglio Regionale, dovranno essere indicati nella richiesta di convocazione i punti da iscrivere all'ordine del giorno.

Il Consiglio Provinciale è convocato per iscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Della convocazione deve essere data comunicazione scritta al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale.

La convocazione ai sensi del comma 3 del presente articolo dovrà pervenire, almeno 5 giorni prima della riunione, al Presidente Provinciale che dovrà dare comunicazione ai Consiglieri degli ultimi argomenti.

Il Presidente Provinciale può invitare alle riunioni del Consiglio Provinciale i responsabili delle Rappresentanze intercomunali o locali della Sezione.



## **Art. 67**

### **Il Delegato Provinciale**

I Consiglieri Provinciali eletti con il maggior numero di voti, esplicano le funzioni di Delegati al Congresso.

Ad ogni Sezione Provinciale spetta un delegato a prescindere dal numero dei Soci iscritti aumentato di un'unità in ragione di uno ogni quattrocento Soci e o frazione superiore a duecento.

Il numero dei delegati al Congresso deve riferirsi alla situazione dei soci effettivi al momento della convocazione del Congresso.

In caso di impedimento o di espressa rinuncia scritta verificatesi entro trenta giorni dall'inizio dei lavori congressuali i delegati sono sostituiti, se presenti, dai primi dei non eletti seguendo i criteri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

## **TITOLO XXIII**

### **DEL PRESIDENTE PROVINCIALE**

## **Art. 68**

### **Rappresentanza e competenze**

Il Presidente Provinciale rappresenta l'Ente Nazionale Sordi nel territorio provinciale.

Egli inoltre:

- a. vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- b. convoca il Congresso e il Consiglio Provinciale e presiede quest'ultimo;
- c. cura e coordina la gestione economica di competenza provinciale;
- d. propone al Consiglio Provinciale la nomina del Vice Presidente;
- e. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso Provinciale e del Consiglio

Provinciale;

- f. propone al Consiglio Direttivo giudizi nell'interesse dell'Ente e informa immediatamente, sotto sua personale responsabilità, il Presidente Nazionale dei giudizi intentati contro il Consiglio Provinciale;
- g. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Provinciale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
- h. firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio Provinciale, ivi compresi i contratti e le convenzioni deliberati dal Consiglio Provinciale ad eccezione dei contratti di lavoro.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di vacanza della carica di Presidente Provinciale comunque determinata il Congresso Provinciale provvede alla sua sostituzione.

L'incapacità e/o la vacanza del Presidente Provinciale, devono essere tali da impedirgli l'esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.

Il Vice Presidente, entro 90 giorni dalla deliberazione unanime del Consiglio Provinciale che accerta l'incapacità e/o la vacanza, convoca il Congresso Provinciale che provvede all'elezione del Presidente Provinciale.

## **TITOLO XXIV**

### **DEL CONTROLLO DI GESTIONE**

#### **Art. 69**

#### **Controllo di gestione**

Il controllo di gestione è esercitato dal Revisore Regionale.

## **TITOLO XXV**

### **DELLE RAPPRESENTANZE INTERCOMUNALI E LOCALI**

#### **Art. 70**

## Competenze

Le Rappresentanze Intercomunali e locali curano e coordinano su direttiva del Consiglio Provinciale territorialmente competente, tutte le attività associative nell'ambito del territorio in cui sono istituite.

La gestione delle attività è affidata a uno o più rappresentanti.

La Rappresentanza intercomunale (tra comuni limitrofi) o locale (un solo Comune) è istituita dal Consiglio Regionale con apposita deliberazione, su proposta del Consiglio Provinciale.

Le condizioni per l'istituzione della rappresentanza sono:

- a. almeno 50 soci di cui almeno 25 residenti nel comune che ne ospita la sede;
- b. almeno due terzi siano soci effettivi e/o aggregati;
- c. sussistano i presupposti di autonomia finanziaria.

Le rappresentanze intercomunali o locali sono gestite da un rappresentante o da un collegio di tre o cinque membri, entrambi nominati dal Consiglio Provinciale, se il numero complessivo di soci non supera le 75 unità, obbligatoriamente da un collegio se il numero è superiore.

La carica è gratuita, fatti salvi i rimborsi delle spese logistiche effettivamente sostenute e comprovate da documenti allegati alla richiesta di rimborso.

Il rappresentante e la rappresentanza collegiale possono essere coadiuvati da persone udenti iscritte all'ENS.

Il rappresentante o la rappresentanza rimangono in carica quanto il Consiglio Provinciale e possono essere riconfermati con delibera del nuovo Consiglio Provinciale.

Per comprovati motivi possono essere rimossi dalla carica a insindacabile giudizio del Consiglio Provinciale.

La Rappresentanza intercomunale o locale è obbligatoriamente sciolta qualora vengano a cessare le condizioni di carattere organizzativo o finanziario che ne hanno determinato la costituzione.

La decisione viene adottata dal Consiglio Regionale su proposta del Consiglio Provinciale.

Il patrimonio mobiliare e i mezzi di esercizio della Rappresentanza intercomunale o locale sono di proprietà dell'ENS.

La Rappresentanza Intercomunale o locale è tenuta ad inviare, su richiesta del Consiglio Provinciale, la rendicontazione contabile per inserirla nel bilancio della Sezione Provinciale di

competenza.

La Rappresentanza Intercomunale può fare richiesta al Consiglio Provinciale e con autorizzazione del Consiglio Direttivo, di dotarsi di un conto corrente bancario da inserire nel bilancio della Sezione Provinciale competente.

## **TITOLO XXVI**

### **DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E AD ACTA**

#### **Art. 71**

##### **Il Commissario Straordinario**

Il Commissario Straordinario nominato dagli organi competenti, opera in sostituzione dei Consigli Regionali e Provinciali per un tempo limitato, in forza di situazioni eccezionali e contingenti.

Il Commissario Straordinario resta in carica per il tempo strettamente necessario al ripristino degli Organi sociali disciolti ed in ogni caso non più di sei mesi, prorogabili fino ad un massimo complessivo di due anni, decorso tale termine decade automaticamente e viene sostituito.

Il Commissario Straordinario ha i pieni poteri dell'organo che sostituisce e può nominare uno o due Vice Commissari.

Il Commissario Straordinario, sentiti gli eventuali Vice-Commissari, può nominare un Comitato consultivo per la gestione degli affari regionali o sezionali.

Le spese relative ai Commissari straordinari sono a carico della sede commissariata.

#### **Art. 72**

##### **Il Commissario *ad acta***

Il Commissario *ad acta* nominato dagli organi competenti, ha il compito di determinare uno o più atti amministrativi che il Consiglio Regionale e/o Provinciale abbia omesso di deliberare.

L'incarico al Commissario *ad acta* deve essere preceduto da un invito formale all'Organo ad

adempire e deve contenere l'indicazione del termine massimo per compiere l'atto obbligatorio.

Il Commissario *ad acta*, una volta adottati gli atti nel termine stabilito nell'atto di conferimento dell'incarico cessa dal suo incarico.

L'Organo presso cui il Commissario *ad acta* opera resta in carica per ogni altro adempimento connesso.

Le spese relative ai Commissari *ad acta* sono a carico della sede commissariata.

## TITOLO XXVII

### SCIOGLIMENTO

#### Art. 73

#### Scioglimento dell'ENS

##### Procedure e devoluzione patrimonio

Per l'eventuale scioglimento dell'ENS deve essere adottata la seguente procedura:

- a. l'iniziativa può essere presa o dall'Assemblea Nazionale con un ordine del giorno che abbia ottenuto l'approvazione dei 4/5 dei componenti o su richiesta proveniente dai 2/3 delle Sezioni Provinciali e derivanti da un ordine del giorno votato a maggioranza dai rispettivi Congressi Provinciali di cui all'art. 60 del presente Statuto;
- b. il Consiglio Direttivo constatata la regolarità della richiesta dovrà procedere alla convocazione entro sei mesi del Congresso Nazionale straordinario;
- c. il Congresso sarà regolarmente costituito con la presenza di due terzi dei Delegati, dei Presidenti Provinciali, dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale;
- d. la decisione dell'eventuale scioglimento dell'ENS deve essere adottata dal suddetto Congresso straordinario a maggioranza assoluta;
- e. il tutto nel rispetto delle norme di legge vigenti o *emanande*.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'ENS sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente analoghe finalità dell'ENS, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Durante la vita dell'ENS è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS facente parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria struttura.

Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili od avanzi di gestione:

- a. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che per qualsiasi titolo operino per l'organizzazione e ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
- b. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c. la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal Decreto Legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla Legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- d. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- e. la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

## TITOLO XXVIII

## NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 74

#### Norme finali

Il Presente Statuto abroga il precedente ed entrerà in vigore il giorno dopo la fine della celebrazione del XXV Congresso Nazionale dell'E.N.S..

Il Regolamento Generale Interno per le norme non assorbite dal nuovo Statuto è abrogato e il nuovo, proposto dal Consiglio Direttivo, sarà deliberato dall'Assemblea Nazionale con approvazione a maggioranza semplice entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

Il Regolamento Generale Interno potrà dare interpretazione autentica dello Statuto.

Il Regolamento Amministrativo Contabile per le norme non assorbite dal nuovo Statuto è abrogato e il nuovo, proposto dal Consiglio Direttivo, sarà deliberato dall'Assemblea Nazionale con approvazione a maggioranza semplice entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

I Regolamenti dei congressi Nazionale, Regionale e Provinciale, proposti dal Consiglio Direttivo, saranno deliberati dall'Assemblea Nazionale con approvazione a maggioranza semplice entro 12 mesi dall'entrata in vigore in vigore dello Statuto.

Le nuove assunzioni del personale e gli adempimenti connessi verranno gestiti direttamente dalla Sede Centrale.

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto tutto il personale dovrà essere gestito dalla Sede Centrale con adeguamento del contratto al C.C.N.L. U.N.E.B.A.

I costi per il nuovo Personale assunto o quello già in forza all'Ente passato alla gestione della Sede Centrale sarà decurtato dalle quote di tesseramento dei rispettivi Consigli Regionali e rispettive Sezioni Provinciali.

L'Assemblea Nazionale potrà deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, la contabilità centralizzata dell'Ente. In tal caso le spese saranno proporzionalmente ripartite tra la Sede Centrale, i Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali con contestuale rimodulazione delle quote di tesseramento o defalcamento dello stesso sulle quote vigenti al momento della centralizzazione della contabilità.

Il Consiglio Direttivo eletto nel congresso 2015 avrà la durata di cinque anni come previsto dal nuovo Statuto.



I Consigli Regionali e Provinciali celebrati da gennaio 2015 avranno la durata di cinque anni.

## **Art. 75**

### **Norme transitorie**

L'attuale composizione del Collegio dei Probiviri sarà integrato al n. di 5 con gli odierni membri supplenti fino alla scadenza prevista dall'atto di nomina.

L'attuale Collegio Centrale dei Sindaci sarà integrato, sino alla scadenza naturale del mandato, con n. 2 rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tornando alla composizione originaria di n. 3 con la nomina del nuovo Collegio.

Le norme demandate al Regolamento Generale Interno in attesa dell'adozione dello stesso possono essere temporaneamente disciplinate da circolare deliberata dal Consiglio Direttivo.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Direttivo aprirà un conto corrente dedicato alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dell'ENS sul quale, le Sezioni Provinciali e i Consigli Regionali che hanno la sede in un immobile di proprietà dell'E.N.S., verseranno una quota mensile a titolo di contributo presso il fondo costituito per il mantenimento e gestione degli immobili.

Il Consiglio Direttivo, al fine di stabilire e/o variare la quota del contributo di cui al comma precedente, convocherà le Sezioni Provinciali e i Consigli regionali interessati per concertare la stessa.

In relazione ai requisiti prescritti dall'art. 19 comma 2 conservano il diritto a candidarsi alla carica di Presidente Nazionale e Consigliere Direttivo i soci che, alla data di entrata in vigore del presente Statuto hanno maturato, in vigenza delle vecchie norme, gli 8 anni di incarichi dirigenziali elettivi in seno ai Consigli Regionali e ai Consigli Provinciali.

In relazione ai requisiti prescritti dall'art. 19 comma 3 conservano il diritto a candidarsi alla carica e di Presidente Regionale o Consigliere Regionale i soci che, alla data di entrata in vigore del presente Statuto hanno maturato, in vigenza delle vecchie norme, i 4 anni di incarichi dirigenziali elettivi in seno ai Consigli Provinciali.

Qualora le Autorità di Vigilanza individuassero delle criticità nelle norme statutarie, l'Assemblea Nazionale è autorizzata ad apportare le modifiche limitatamente alle indicazioni fornite dalle



anzidette Autorità e ad armonizzare, sulla base di esse, tutto lo Statuto.

[statuto](#) [congresso](#)